Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 250 DEL 10 SETTEMBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66:

Comune di Genova - Servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1982.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 4 agosto 1982.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 4 agosto 1982.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Cartelle opere pubbliche sorteggiate il 4 agosto 1982.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 agosto 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10 % - 1976-1986 - 36ª emissione » sorteggiate il 6 luglio 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10 % - 1976-1991 - 37ª emissione » sorteggiate il 6 luglio 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10 % - 1976-1991 - 38ª emissione » sorteggiate il 6 luglio 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13 % - 1979-1984 46ª emissione » sorteggiate il 6 luglio 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13 % - 1979-1985 45ª emissione » sorteggiate il 6 luglio 1982.

Laminatoio di Buttrio, società per azioni, in Udine: Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Concordia », in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 5 novembre 1981 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Concordia » con sede in Civitavecchia (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Concordia », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito notaio Sconocchia Mario in data 3 novembre 1976 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avvocato Nunzio Magnano, nato ad Arborea (Oristano), il 21 maggio 1935 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: DI GIESI

(4393)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 agosto 1982.

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, con sede in Milano;

Vista la delibera assunta, in data 27 aprile 1982, dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, con sede in Milano, in conformità del seguente testo: « Il "Mediocredito lombardo", costituito a sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, con rogito 2 marzo 1953 e autorizzato con decreto ministeriale 5 maggio 1953, è un istituto di credito, ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(4397)

DECRETO 12 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze;

Vista la delibera assunta, in data 28 aprile 1982, dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 5 e 17 dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 5. — Il fondo di dotazione dell'Istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 100.000 ciascuna è costituito:

a) dai conferimenti degli istituti ed enti di cui all'art. 1 pari a lire 14.814,6 milioni (quattordicimiliardiottocentoquattordicimilioniseicentomila). Tali conferimenti potranno successivamente risultare aumentati per effetto dell'esercizio della facoltà riconosciuta ai medesimi partecipanti di destinare anno per anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, gli utili ad essi spettanti ad aumento delle rispettive quote di partecipazione;

b) dal conferimento dello Stato di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, originariamente pari a lire 860 milioni (ottocentosessantamilioni) aumentato in applicazione dell'art. 13 della medesima legge a lire 1.917,1 milioni (unmiliardonovecentodiciassettemilionicentomila). Tale conferimento potrà successivamente risultare ulteriormente aumentato di anno in anno per effetto dell'attribuzione della quota di utili spettantegli sempre in applicazione dell'art. 13 della legge n. 623.

(*Omissis*).

Art. 17:

primo e secondo comma inalterati.

terzo comma:

Ai componenti il consiglio spetta una medaglia di presenza per la partecipazione a riunioni od atti od interventi isolati per esigenze dell'Istituto, nella misura stabilita dall'assemblea; per coloro che non risiedono a Firenze alla medaglia di presenza va aggiunta la diaria, sempre fissata dall'assemblea nonché il rimborso delle spese di viaggio;

quarto comma inalterato.

(*Omissis*).

(4396)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato della segreteria

In attuazione del punto 7 del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 153503 del 7 settembre 1982 praticabili dal 13 settembre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	542
Gasolio agricoltura	»	426
Petrolio agricoltura	»	416
Gasolio pesca e piccola marina	»	395
Petrolio pesca e piccola marina	»	385
Olio combustibile ATZ	L./kg	296
Olio combustibile BTZ	»	325

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	514	517	520	523	526
Petrolio (*)	»	579	582	585	588	591
Olio comb.le fluido	L./kg	434	437	440	443	446

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 m s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4449)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 21 luglio 1982 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Pertiroid antiansia - 20 opercoli gelatinosi, registrata al n. 13346/A in data 12 marzo 1959 a nome della ditta Vecchi e C. Piam, in Genova (decreto di revoca n. 6799/R);

2) Orchisterone E - 3 fiale da ml 1 - 4° grado, registrata al n. 1639/B-3 in data 21 settembre 1951 e 23 gennaio 1960 a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona (decreto di revoca n. 6800/R);

3) Neo-Tireol - 40 compresse, registrata al n. 10339 in data 26 agosto 1955 a nome della ditta Laboratori chimico-biologici Granata S.p.a., in Rodano (Milano) (decreto di revoca n. 6801/R);

4) Isopiraldina - 50 compresse, registrata al n. 12570, in data 12 giugno 1957 a nome della ditta Bracco industria chimica S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 6802/R).

(4386)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 29 luglio 1982. Individuazione delle aree di cui al sesto comma, art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, che all'art. 1, sesto comma, demanda al CIPE il compito di indicare, ai fini dello stesso comma, le aree colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-82 o caratterizzate da rilevanti fenomeni di disoccupazione o manodopera in cassa integrazione, anche derivanti da processi di ristrutturazione;

Vista la nota n. 12161 del 17 luglio 1982, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha trasmesso la proposta di individuazione delle predette aree;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso il 22 luglio 1982;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 1, sesto comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, sono individuate le seguenti aree:

Regione Campania:

territorio della provincia di Napoli;

territorio della provincia di Avellino;

territorio della provincia di Benevento;

territorio della provincia di Caserta;

territorio della provincia di Salerno;

Regione Basilicata:

territorio della provincia di Potenza;

territorio della provincia di Matera;

Regione Puglia:

territorio della provincia di Brindisi;

territorio della provincia di Lecce;

territorio della provincia di Foggia, limitatamente ai comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Celle di San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Panni e Rocchetta Sant'Antonio;

Regione Calabria:

territorio della provincia di Reggio Calabria;

territorio della provincia di Catanzaro;

territorio della provincia di Cosenza;

Regione Sicilia:

territorio della provincia di Siracusa;

territorio della provincia di Ragusa;

territorio della provincia di Caltanissetta;

territorio della provincia di Agrigento;

Regione Sardegna:

territorio della provincia di Cagliari;

territorio della provincia di Sassari;

territorio della provincia di Nuoro;

territorio della provincia di Oristano;

Regione Abruzzo:

territorio della provincia di Teramo, limitatamente ai comuni di Arsita, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia e Bisenti.

In tali aree saranno considerate prioritarie le iniziative industriali che contribuiscano al riassorbimento degli esuberi occupazionali.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(4413)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER LA CALABRIA, LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 28 agosto 1982, n. 11. Delega al provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata per la realizzazione di alloggi prefabbricati nei comuni di Maratea e Papasidero.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 25 maggio 1982, n. 302, recante provvedimenti in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1982 con il quale sono stati individuati i comuni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania danneggiati dall'evento sismico surripetuto;

Esaminate le richieste di intervento pervenute dalle amministrazioni comunali di Maratea in provincia di Potenza e di Papasidero in provincia di Cosenza;

Ritenuto che, a causa del grave dissesto delle strutture dei manufatti interessati dal sisma, gli interventi richiesti dai comuni suindicati non consentono il loro immediato ripristino;

che, pertanto, stante l'approssimarsi della stagione invernale è necessario procedere nei due centri urbani alla installazione di prefabbricati per il ricovero delle famiglie rimaste senza tetto;

che il fabbisogno segnalato è di trentadue alloggi per il comune di Maratea per una spesa presunta di L. 1.800.000.000 e per il comune di Papasidero di n. 60 alloggi per una spesa presunta di L. 3.000.000.000;

Ritenuta la necessità di affidare al provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata la realizzazione dei suindicati alloggi mediante prefabbricati nei comuni di Maratea e di Papasidero;

Avvalendosi dei poteri di cui alla legge 2 aprile 1982, n. 129, ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

Dispone:

Art. 1.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata è delegato a provvedere mediante prefabbricati scelti fra quelli omologati dal C.T.C. affidando i relativi lavori a trattativa privata, alla realizzazione di n. 32 alloggi in Maratea (Potenza) e n. 60 alloggi in Papasidero (Cosenza) per una spesa presunta, rispettivamente, di L. 1.800.000.000 e di L. 3.000.000.000 sulla base di appositi progetti debitamente approvati dal provveditore medesimo.

Il provveditore prescegliera la ditta che, a suo giudizio, offrirà le migliori condizioni di fornitura dei prefabbricati e ciò dopo aver interpellato, anche informalmente, più ditte produttrici di prefabbricati leggeri.

Art. 2.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata curerà direttamente la stipula degli atti contrattuali in osservanza alle disposizioni vigenti, in quanto compatibili con la presente ordinanza e con l'esigenza di realizzare nel più breve tempo possibile i prefabbricati predetti.

Per i contratti suindicati, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si prescinde dall'approvazione.

Gli atti assunti dal provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata rigurdante l'attuazione della fattispecie contrattuale hanno carattere definitivo.

Art. 3.

Il provveditore esercita, anche avvalendosi dei propri uffici, la vigilanza tecnica sulla realizzazione degli alloggi prefabbricati di cui trattasi.

Assume ogni provvedimento ritenuto utile anche con ordini scritti all'impresa per assicurare le migliori condizioni tecnico-economiche in sede di esecuzione dei lavori.

L'esecuzione dei lavori è condotta con le procedure previste dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Napoli, addì 28 agosto 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4411)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 22 luglio 1982, n. 58. Disciplina in ordine alle tariffe professionali per collaudi di lavori realizzati con i contributi a carico della gestione stralcio.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legge 26 novembre 1980, convertito, con modificazioni, nella legge 22 ottobre 1980, n. 874;

Visto il decreto legge 27 febbraio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la propria ordinanza n. 386 del 26 marzo 1981, con la quale sono stati indicati i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai collaudatori delle opere di urbanizzazione realizzate dal commissario straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata;

Vista la propria ordinanza n 31 del 4 maggio 1982, concernente tra l'altro, il conferimento dell'incarico al provveditore alle opere pubbliche per la nomina dei collaudatori delle opere realizzate dal commissario predetto;

Considerato che occorre dettare una disciplina più completa in ordine alle tariffe professionali per ingegneri ed architetti per alcune prestazioni richieste in occasione dell'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed installazione dei prefabbricati occorrenti al reinsediamento delle popolazioni terremotate della Campania e Basilicata e rivedere le disposizioni già emanate con la citata ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982, con riferimento alle diverse opere realizzate con i contributi a carico della gestione stralcio;

Visto il parere espresso dall'ufficio studi e legislazione del Ministero dei lavori pubblici, in data 10 novembre 1981, in merito ai criteri da adottare per l'attribuzione dei compensi dovuti ai collaudatori delle opere predette;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in ordine ai compensi da attribuire ai collaudatori dei prefabbricati leggeri che per la determinazione dei quali fa espresso invio alle norme stabilite per la collaudazione delle opere della Cassa per il Mezzogiorno;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere il parere come sopra formulato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, recependo, in pratica, la delibera n. 4550/S.G. del 18 dicembre 1981 della predetta Cassa per il Mezzogiorno;

Visto l'art. 62, quarto comma, del regio decreto 25 ottobre 1925, n. 2537;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma vigente;

Dispone:

A) RIATTAZIONE EDIFICI PRIVATI

Art. 1.

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 della ordinanza n. 302 del 2 giugno 1981, la nomina del collaudatore deve essere disposta dai sindaci in tutti i casi in cui i lavori finanziati con i contributi a carico del fondo considerato dall'art. 2 del decreto-legge n. 776/80 eccedano l'importo di lire 300 milioni, sia che vengano eseguiti da privati (e finanziati con i buoni contributo) sia che vengano eseguiti dai comuni in seguito a delega.

Per i lavori d'importo inferiore, la direzione dei lavori emette certificato di regolare esecuzione.

Art. 2.

Gli atti di collaudo ed i certificati di regolare esecuzione debbono essere presentati al sindaco e da questi approvati prima del pagamento della rata di saldo.

Gli atti predetti formeranno oggetto, unitamente agli altri documenti considerati dall'ordinanza n. 302 del 2 giugno 1981, di rendiconto che i comuni sono tenuti a presentare alle prefetture per tutti i lavori di riattazione.

Art. 3.

Le eventuali riserve e contenziosi, ove attinenti ai lavori affidati in delega ai comuni da privati, debbono essere definiti dai comuni medesimi con le imprese interessate. Ove trattasi di lavori di riattazione, realizzati con l'emissione di buoni contributo, i contenziosi relativi sono definiti tra le imprese ed i privati interessati.

Gli eventuali maggiori oneri conseguenti, così come la liquidazione delle competenze spettanti al collaudatore, saranno posti a carico del comune, nel caso di lavori eseguiti con deleghe di privati, ed a carico dei beneficiari del contributo per gli altri edifici privati.

B) RIATTAZIONE DI EDIFICI PRIVATI AD USO PUBBLICO ED EDIFICI DI ENTI PUBBLICI

Art. 4.

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 12 novembre 1981, n. 741, deve provvedersi a collaudo dei lavori in tutti i casi in cui i lavori eseguiti superino l'importo di 300 milioni.

Per i lavori di riattazione per importi inferiori, la direzione dei lavori è tenuta a rilasciare il certificato di regolare esecuzione che sostituisce, ad ogni effetto di legge, l'atto di collaudo.

E' fatto obbligo all'ente pubblico di richiedere al provveditore alle opere pubbliche, la nomina del collaudatore. A tal fine, l'ente pubblico predetto deve indicare al provveditore tutti gli elementi per l'identificazione dei lavori.

Art. 5.

I provveditori alle opere pubbliche, per la nomina dei collaudatori, debbono avvalersi di personale tecnico statale, in attività di servizio o in quiescenza.

Possono essere nominati collaudatori anche dipendenti delle regioni.

Art. 6.

Gli atti di collaudo ed i certificati di regolare esecuzione dei lavori saranno rimessi, a cura dei collaudatori ovvero dei direttori dei lavori, agli enti pubblici che hanno eseguito i lavori che, secondo i loro ordinamenti, sono tenuti ad approvarli. Gli enti pubblici, appena ricevuti gli atti predetti, sono tenuti a produrre documentato rendiconto alla prefettura competente per territorio.

Il collaudatore presenterà, inoltre, la specifica direttamente all'ente pubblico per il pagamento relativo.

L'onere è posto a carico dell'ente pubblico beneficiario che ha eseguito i lavori di riattazione.

C) RIATTAZIONE ALLOGGI I.A.C.P.

Art. 7.

In conformità alle norme preordinate per l'edilizia privata sono obbligatori i collaudi per i lavori di riattazione d'importo superiore a lire 300 milioni. I collaudatori sono nominati dal provveditore alle opere pubbliche e gli I.A.C.P. sono tenuti a comunicare al provveditore i lavori d'importo superiore alla somma predetta. La regolare esecuzione dei lavori d'importo inferiore a lire 300 milioni viene attestata dalla direzione dei lavori che rilascia il certificato relativo.

Art. 8.

Gli atti di collaudo ed i certificati di regolare esecuzione vengono approvati dalla commissione prevista dall'art. 63 della legge 28 ottobre 1971, n. 865. Intervenuto il collaudo ovvero emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, gli I.A.C.P. presenteranno documentato rendiconto alla prefettura competente per i lavori finanziati, in tutto o in parte, a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 776/80.

Art. 9.

Le eventuali riserve avanzate dall'impresa assuntrice dei lavori ed il contenzioso in genere viene definito dalla commissione prevista dal già citato art. 63 della legge 28 novembre 1971, n. 865.

Le competenze spettanti al collaudatore possono gravare a carico del fondo considerato dall'art. 2 della legge n. 776/80 unicamente in caso di disponibilità dei contributi somministrati per la riattazione degli edifici di cui trattasi. In caso di indisponibilità sui fondi somministrati, gli I.A.C.P. sono tenuti ad assumere a proprio carico l'onere relativo al pagamento dell'onorario dovuto al collaudatore.

D) LAVORI ESEGUITI DAI PROVVEDITORI ALLE OPERE PUBBLICHE DALLE SOVRINTENDENZE E DALLE REGIONI

Art. 10.

Deve provvedersi alla nomina del collaudatore in tutti i casi in cui i lavori eseguiti siano d'importo eccedente i 300 milioni. Tale nomina, ove non sia stata eseguita da altri organi, sarà effettuata direttamente dalle amministrazioni interessate che cureranno l'approvazione degli atti di collaudo o dei certificati di regolare esecuzione, nonché la definizione di eventuali riserve ovvero contenziosi.

Per le opere regionali, la nomina del collaudatore sarà effettuata dai provveditori alle opere pubbliche che sottoporranno gli atti alle regioni per la relativa approvazione.

Le regioni cureranno, inoltre, l'approvazione dei certificati di regolare esecuzione, nonché la definizione di eventuali riserve. Per queste ultime opere, il contributo assegnato per l'esecuzione dei lavori costituisce il limite massimo del finanziamento. I maggiori oneri non coperti da contributo — ivi comprese le competenze dovute al collaudatore — sono poste a carico della regione interessata.

Art. 11.

Per i lavori realizzati dai provveditori alle opere pubbliche e dalle sovrintendenze, gli eventuali oneri derivanti da accoglimento di riserve ovvero da insorgenza di contenzioso, nonché gli oneri inerenti le competenze spettanti ai collaudatori cedano a carico del fondo di cui al citato decreto-legge n. 776/80 - Gestione stralcio del commissariato straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata. A tal fine, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti, accrediterà ai provveditori alle opere pubbliche e ai sovrintendenti, in apposita contabilità speciale di tesoreria, i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto.

E) PREFABBRICATI LEGGERI

Art. 12.

Il provveditore alle opere pubbliche competente, qualora non l'avesse già fatto, provvede alla nomina del collaudatore per i lavori di importo di contratto superiore a lire 500 milioni, ivi comprese le opere di urbanizzazione il cui collaudo deve essere conferito allo stesso collaudatore.

Per importi inferiori si procede con certificato di regolare esecuzione dei lavori da rilasciarsi dalla direzione dei lavori.

Per le riserve, le eventuali vertenze ed il pagamento delle spettanze al collaudatore si applicano le disposizioni previste dall'art. 11. Il collaudo dei prefabbricati installati in più aree dello stesso comune deve essere assegnato ad uno stesso collaudatore. Ove siano stati stipulati più contratti, fermo l'obbligo di redigere più atti di collaudo, il compenso del collaudatore viene determinato cumulando gli importi di tutti i contratti di prefabbricati. Restano salve le eventuali nomine di collaudatori già eseguite con criteri diversi.

F) OPERE DI URBANIZZAZIONE

Art. 13.

I provveditori alle opere pubbliche, su segnalazione della gestione stralcio del commissario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata, provvedono alla nomina dei collaudatori utilizzando i tecnici di cui all'art. 5.

Per le opere di urbanizzazione di uno stesso comune deve essere nominato un unico collaudatore ovvero una sola commissione di collaudo.

Ai fini del cumulo tra più contratti, dell'obbligo della relazione per ogni contratto e per la determinazione del compenso al collaudatore si applicano le disposizioni considerate al precedente art. 12.

G) NOMINA DEI COLLAUDATORI COMMISSIONI DI COLLAUDO

Art. 14.

Salvo le nomine già disposte dalla gestione stralcio e dai provveditori alle opere pubbliche, per i lavori d'importo inferiore a 5 miliardi è nominato un solo collaudatore.

Per collaudo di opere, ivi compresi i contratti stipulati per la installazione dei prefabbricati, oltre ai 5 e fino a 10 miliardi può essere nominata una commissione costituita da due membri tecnici.

Per collaudi di opere di importo superiore a 10 miliardi, la commissione può essere costituita da tre membri tecnici.

La nomina del membro amministrativo può essere effettuata, a richiesta dei collaudatori tecnici, in caso di sottoscrizione dei registri di contabilità con riserve e negli altri casi in cui insorgano contestazioni.

H) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AL COLLAUDATORE PER I CONTRATTI RELATIVI ALL'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DEI PREFABBRICATI LEGGERI

Art. 15.

I compensi al collaudatore ovvero alla commissione di collaudo in conformità al parere n. 96 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - Sezione I, nella seduta del 18 marzo 1982, sono determinati dalla tariffa degli onorari stabilita per le opere della Cassa per il Mezzogiorno ed adottate con delibera n. 4550/SG senza alcuna diminuzione o aumento.

Detta tariffa viene riprodotta in allegato e costituisce parte integrante della presente ordinanza.

I compensi predetti si determinano con i seguenti criteri:

a) per i collaudi in corso d'opera si applica alla tariffa suindicata una maggiorazione del 10%;

b) per incarichi di collaudo affidati a più tecnici l'onorario sarà determinato attribuendo un solo compenso intero come sopra precisato, aumentando lo stesso del 40% se la commissione è composta da due membri e dell'80% se la commissione è di tre membri.

In caso di nomina del collaudatore amministrativo è concessa una ulteriore maggiorazione del 35%;

c) per il riborso spese valgono le stesse disposizioni considerate all'art. 16 della presente ordinanza per i collaudi delle opere di riattazione ed urbanizzazione;

d) per la revisione tecnico-contabile spettano gli stessi compensi stabiliti per i lavori di riattazione e di urbanizzazione.

I) LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COLLAUDATORI PER LA COLLAUDAZIONE DELLE OPERE DI RIATTAZIONE, URBANIZZAZIONE ECC.

Art. 16.

Gli onorari spestanti ai collaudatori di opere del tutto o in parte finanziate dal commissario straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata saranno liquidati sulla base della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti, secondo la tabella allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti.

Alle tariffe come sopra determinate sarà applicata una riduzione del 30%.

La tariffa predetta sarà applicata alla riattazione degli edifici pubblici ovvero privati adibiti ad uso pubblico, ai lavori eseguiti dagli enti pubblici e pubbliche amministrazioni, nonché ai lavori eseguiti con finanziamenti del commissario per le opere di urbanizzazioni, ecc.

Art. 17.

Per la determinazione dei compensi relativi alle opere di urbanizzazione si applicano le seguenti norme:

a) qualora il collaudatore venga nominato in corso d'opera, in aggiunta al compenso spettante per ogni collaudatore senza la considerazione del rimborso spesa, si applica una maggiorazione del 10 % della tariffa intera per ogni collaudatore. Se il collaudatore tecnico è uno solo, la maggiorazione è del 15 %;

b) qualora l'incarico di collaudo sia stato conferito a più tecnici riuniti in collegio, sarà liquidato agli stessi un solo compenso (senza la riduzione del 30 %) aumentato del 40 % se la commissione è composta da due membri e del 90 % se la commissione e formata da tre elementi.

Per l'eventuale membro amministrativo, al collegio, sarà riconosciuta una ulteriore maggiorazione del 30 %.

c) i rimborsi delle spese varie verranno liquidati nella misura forfettaria del 20 % e del 30 % degli importi lordi di tariffa, a seconda che trattasi di collaudatore nominato a lavori ultimati ovvero in corso d'opera.

Per il personale civile e militare comandato in missione presso il commissario straordinario, presso gli uffici dipendenti o comunque comandato in missione presso gli uffici statali o enti pubblici sarà applicata alle predette percentuali, una ulteriore riduzione del 5 %, riducendo il rimborso spese forfettarie, rispettivamente per ciascuna delle ipotesi, al 15 % o al 25 %.

Nel corso di commissione di collaudo le predette maggiorazioni spettano a ciascun membro del collegio;

d) per la revisione tecnico-contabile spetta un compenso forfettario omnicomprensivo determinato in L. 600 per ogni pagina di libretto delle misure o di registro di contabilità.

Tale compenso è omnicomprensivo anche della revisione degli atti contabili.

L) RAPPORTI TRA CONCEDENTE ED ENTE CONCESSIONARIO

Art. 18.

Il collaudatore e la commissione di collaudo è tenuto a riferire anche sui rapporti tra concedente ed ente concessionario con riferimento agli atti di concessione ed ai singoli atti contrattuali, sia per le opere di urbanizzazione, sia per i prefabbricati leggeri.

Il collaudatore o la commissione di collaudo riferisce con un'unica relazione per l'attuazione della convenzione o delle convenzioni e per tutti i contratti attuali dall'ente concessionario.

La relazione prende in esame i rapporti finanziari intercorsi tra l'ente concessionario ed il concedente, nonché le vicende contrattuali connesse.

Per l'attività predetta viene riconosciuto al collaudatore un maggior compenso del 10 % della tariffa intera. In caso di collegio costituito da tre membri la maggiorazione predetta e del 15 % da ripartirsi tra i membri predetti. Per due membri la maggiorazione rimane del 10 % e viene ripartita tra i membri della commissione.

A) PAGAMENTO DEI COMPENSI AI COLLAUDATORI

Art. 19.

Per le opere con onere a totale carico della gestione stralcio del commissario straordinario delle zone terremotate della Campania e Basilicata i compensi vengono liquidati, con le modalità indicate agli articoli precedenti, dal provveditorato alle opere pubbliche. A tal fine, il Ministro per il coordinamento della protezione civile accrediterà alla contabilità speciale di tesoreria di cui al precedente art. 11, gli importi occorrenti per il pagamento dovuto agli aventi diritto.

Pertanto, il collaudatore ovvero la commissione di collaudo trasmette gli atti di collaudo con la relazione relativa direttamente al provveditorato alle opere pubbliche. Il provveditorato predetto, avvalendosi della propria struttura tecnico-amministrativa, approva gli atti di collaudo, definisce le eventuali riserve e trasmette gli atti relativi alla prefettura competente per il pagamento degli importi ancora dovuti alle ditte interessate. nell'atto di approvazione del collaudo, in deroga alle norme vigenti, viene disposto anche la liquidazione della rata di saldo.

Per le eventuali riserve, il provveditore alle opere pubbliche, dopo averle esaminate, esprime il proprio parere che trasmette alle prefetture per l'eventuale pagamento degli ulteriori importi.

Il parere del provveditore è vincolante.

Il collaudatore presenta la tabella di liquidazione dei compensi al provveditore per il pagamento a carico dei fondi messi a disposizione della gestione stralcio.

A richiesta del singolo collaudatore e ad incarico ancora in corso, possono essere accordate anticipazioni che, in ogni caso, non possono superare il 50 % dell'importo dovuto. Il provveditore commisurerà l'anticipazione in relazione allo stato delle prestazioni dovute per l'esecuzione delle opere di collaudo.

I) PRESTAZIONI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI INERENTI I PREFABBRICATI E DELL'INGEGNERE CAPO EVENTUALMENTE NOMINATO DAL COMUNE

Art. 20.

Il direttore dei lavori nominato dall'ente concessionario deve provvedere oltre che alla direzione dei lavori inerenti la messa in opera dei prefabbricati leggeri, alla vigilanza delle operazioni di montaggio dei prefabbricati leggeri, anche alla contabilità, alla verifica di funzionalità ed all'assistenza al collaudo.

Per l'attività suindicata, nei casi in cui è stata effettivamente espletata, viene riconosciuto, in deroga alle norme vigenti, un compenso pari al 5 % dell'importo delle forniture fino a 5 miliardi e del 4 % per gli importi superiori.

I fondi occorrenti, ove non disponibili sulle spese generali e tecniche, saranno somministrati ai comuni dalla gestione stralcio. I comuni possono provvedere al pagamento soltanto ad intervenuto collaudo delle opere.

Art. 21.

Ove i comuni concessionari di opere di urbanizzazione, ancorché non espressamente richiesto avessero nominato l'ingegnere capo dei lavori, il compenso relativo non può superare l'1,50 % dell'importo della convenzione attinente alle opere di urbanizzazione medesime.

L'onere, in caso di indisponibilità di fondi sugli importi accreditati al comune per le spese generali e tecniche, verrà posto a carico dell'ente concessionario che ha disposto la nomina.

Non può gravarsi sulle spese generali e tecniche di concessione, nell'ipotesi che il comune, nonostante il proprio ufficio tecnico, avesse provveduto a conferire l'incarico di ing. capo a libero professionista esterno.

Napoli, addì 22 luglio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

Tabella per il calcolo degli onorari base dei collaudatori e degli accertatori di spesa aggiornata in conformità all'aumento disposto con decreto ministeriale 29 giugno 1981 - Delibera n. 4550/SC del 16 dicembre 1981.

1.000.000	2.4884
2.000.000	2.1896
3.000.000	1.9907
5.000.000	1.7418
10.000.000	1.1942
15.000.000	0,8710
20.000.000	0,7216
30.000.000	0,5224
40.000.000	0,4478
50.000.000	0,3856
60.000.000	0,3484
70.000.000	0,3233
80.000.000	0,3110
90.000.000	0,2984
100.000.000	0,2861
150.000.000	0,2262
200.000.000	0,1915
300.000.000	0,1541
500.000.000	0,1218
1.000.000.000	0,0894
1.500.000.000	0,0820
2.000.000.000	0,0745
3.000.000.000	0,0667
4.000.000.000	0,0554
5.000.000.000	0,0514
6.000.000.000	0,0485
7.000.000.000	0,0464
8.000.000.000	0,0448

9.000.000.000	0,0433
10.000.000.000	0,0421
15.000.000.000	0,0382
20.000.000.000	0,0356
25.000.000.000	0,0336
30.000.000.000	0,0322
40.000.000.000	0,0268
50.000.000.000	0,0226
60.000.000.000	0,0196
70.000.000.000	0,0173
80.000.000.000	0,0156
90.000.000.000	0,0142
100.000.000.000	0,0131
110.000.000.000	0,0121
120.000.000.000	0,0113
130.000.000.000	0,0106
140.000.000.000	0,0100
150.000.000.000	0,0095
160.000.000.000	0,0090
170.000.000.000	0,0086
180.000.000.000	0,0083
190.000.000.000	0,0079
200.000.000.000	0,0076

(4412)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di agosto 1982, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1982 rispetto ad agosto 1981 risulta pari a più 17,2 (diciassettevirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1982 rispetto ad agosto 1980 risulta pari a più 39,6 (trentanovevirgolasei).

(4444)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a ventuno posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291 recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, relativo all'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, istituiti, rispettivamente, con legge 16 agosto 1962, n. 1291, di cui al quadro VIII e con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, di cui alla tabella VI;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni dell'organico previste dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Tenuto conto, altresì, delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali nella provincia di Bolzano;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie e dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato sono disponibili trentuno posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dell'articolo 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire per l'anno 1982, un concorso, per esami, a trentuno posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di riservare ventuno dei predetti posti ad uffici aventi sede nelle regioni dell'Italia settentrionale, ad eccezione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta per le quali vigono discipline speciali;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a ventuno posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno permanere negli uffici provinciali situati nel territorio dell'Italia settentrionale, esclusi quelli indicati nel primo comma del presente articolo, per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'Italia settentrionale di cui all'art. 1 del presente bando;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle condizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Milano.

Il diario delle suddette prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 16 *novembre* 1982.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la pubblicazione surrichiamata sulla quale potranno essere, altresì, comunicati eventuali rinvii relativi alla pubblicazione del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Il colloquio avrà luogo in Milano.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli, giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria generale di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso, pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti Unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di prèsentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzioni in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole e avranno l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione. I medesimi saranno inquadrati, altresì, nella sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 304

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente dal (2) . . . . . in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventuno posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli uffici aventi sede nel territorio delle regioni dell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;
3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (5);
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . di . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) . . . .;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio delle regioni dell'Italia settentrionale, di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Data, ...

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . .

Eventuale numero telefonico . . . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(4387)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 aprile 1982, n. **42.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-84.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *aprile* 1982)

(*Omissis*).

(3843)

LEGGE 10 maggio 1982, n. **45.**

Decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento in ruolo del personale di cui all'art. 61 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'inquadramento nel ruolo del personale amministrativo della regione siciliana del personale di cui all'art. 61 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 maggio 1982

D'ACQUISTO

LEGGE 10 maggio 1982, n. **46.**

Integrazione dello stanziamento per l'attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, per consentire la proroga dei termini di scadenza delle cambiali agrarie relative ai prestiti di conduzione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 2.

In dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

Assessorato regionale agricoltura e foreste

Rubrica 4 - Categoria XI - Codici 11.2.20/5.1.3./1/1/10/-/1/ - legge regionale n. 84 del 1981 - cap. 55606 (nuova istituzione). « Concorso negli interessi sui prestiti di conduzione assistiti da pubblico concorso per la proroga dei termini di scadenza delle cambiali agrarie relative ai prestiti dell'annata agraria 1980 - 1981 contratti anteriormente agli eventi calamitosi verificatisi nell'autunno 1980 e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1981 », più 5.000 milioni.

Assessorato regionale bilancio e finanze

Cap. 60751 - « Fondo occorrente per far fronte ad oneri ecc. ... », meno 5.000 milioni.

Il cap. 55606 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio medesimo, corrispondente al capitolo istituito con il presente articolo, è soppresso.

I residui risultanti al 1° gennaio 1982 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo di nuova istituzione 55606.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 maggio 1982

D'ACQUISTO

D'ALIA

LEGGE 10 maggio 1982, n. **47.**

Ulteriori disposizioni per l'erogazione di somme in favore degli enti finanziati dalla Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione degli articoli da 1 a 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è ulteriormente differita al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Il termine assegnato nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, prorogato con l'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 15, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1982.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° aprile 1982. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 maggio 1982

D'ACQUISTO

MACALUSO

(3844)

LEGGE 19 giugno 1982, n. 53.

Proroga dei termini di cui all'art. 50 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, in ordine al consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I componenti del consiglio di amministrazione della Azienda foreste demaniali della Regione siciliana restano in carica fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 giugno 1982

D'ACQUISTO

D'ALIA

LEGGE 19 giugno 1982, n. 54.

Modifica della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, concernente interventi straordinari per l'elettrificazione agricola in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è così sostituito:

« Alla concessione ed alla liquidazione del contributo regionale provvede l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

All'atto dell'ammissione, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere una anticipazione pari al 70 per cento dell'ammontare del contributo regionale.

Il conguaglio sarà effettuato in sede di contabilità finale dei lavori, previo accertamento di regolare esecuzione degli stessi ».

Art. 2.

Salvo restando in ogni caso il residuo credito della Regione siciliana nei confronti dell'ENEL, di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, in sede di conguaglio, come previsto all'art. 1 della presente legge, sarà operata la compensazione di cui all'art. 8 della indicata legge regionale 4 agosto 1978, n. 27.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 giugno 1982

D'ACQUISTO

D'ALIA

LEGGE 19 giugno 1982, n. 55.

Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 35 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 700 milioni.

Art. 2.

Il limite massimo di intervento indicato negli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, con le eventuali variazioni apportate a norma dell'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 si applica alle cooperative edilizie, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni inserite nei progetti biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ai programmi di cui all'art. 38 della stessa legge 457.

Per tali interventi è assunta a carico della Regione la spesa per la concessione dei contributi, previsti dal titolo III della predetta legge n. 86 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni, dipendenti dal nuovo limite massimo dei mutui agevolati.

Il limite, di cui al primo comma, deve essere proporzionalmente ridotto in rapporto alla superficie massima prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per ogni unità abitativa, rispetto a quella massima indicata nelle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

Alla concessione del finanziamento provvede l'assessore regionale per i lavori pubblici su richiesta delle cooperative, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, comprovante che per i programmi costruttivi, per i quali si chiede l'ammissione ai benefici previsti dal presente articolo, non è stato ancora rilasciato, alla data del 31 dicembre 1981, il certificato di fine lavori.

Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire 6 mila milioni.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire 9.000 milioni, da iscriversi quanto a lire 8.000 milioni al cap. 75201 e quanto a lire 1.000 milioni al cap. 75202 del bilancio della Regione.

Alla concessione dei finanziamenti integrativi provvede l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su richiesta delle cooperative che non hanno ultimato i programmi costruttivi e che, comunque, non hanno stipulato il contratto definitivo di mutuo con gli istituti di credito.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) di cui all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è incrementato di lire 20.000 milioni, da iscriversi al cap. 75205 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Alla concessione dei finanziamenti integrativi provvede l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su richiesta delle cooperative che non hanno ultimato i programmi costruttivi e che, comunque, non hanno stipulato il contratto definitivo di mutuo.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica per quelle cooperative che, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, abbiano contratto mutui definitivi sin dall'inizio della realizzazione del programma costruttivo.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n, 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 68551 del bilancio della Regione da destinare prioritariamente per il completamento dei programmi già finanziati.

Art. 6.

L'ultimo capoverso dell'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, è sostituito dal seguente:

« L'entità del finanziamento da concedere è determinata sul programma di cui al successivo art. 8, in rapporto alla superficie utile prevista per ogni organismo abitativo ed ogni onere eccedente sarà a carico delle cooperative edilizie ».

Art. 7.

Il penultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è abrogato.

Art. 8.

L'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, modificato dall'art. 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione delle aree e la concessione del finanziamento in favore delle cooperative edilizie finanziate direttamente o indirettamente dalla Regione o con fondi amministrati dalla Regione o da enti regionali sono effettuate rispettivamente dai comuni e dalle amministrazioni competenti, per la realizzazione di un programma costruttivo che non sia eccedente rispetto al numero dei soci aventi i requisiti legali prescritti al momento della richiesta dell'area e dei finanziamenti.

L'amministrazione regionale competente vigila sulla realizzazione degli alloggi, sulle loro caratteristiche, sui requisiti dei soci.

Gli istituti di credito e l'istituto regionale per il credito alla cooperazione effettuano i pagamenti in acconto delle somme mutuate su richiesta del presidente della cooperativa e su autorizzazione del direttore dei lavori, prescindendo da qualsiasi visto o autorizzazione di organi tecnici o amministrativi.

Lo svincolo della rata di saldo all'impresa esecutrice dei lavori è subordinato all'attestazione di conformità di esecuzione dei lavori, rilasciata dal comune o dagli uffici del genio civile ».

Art. 9.

Le norme di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applicano in Sicilia anche nel caso in cui le aree dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare siano esaurite per precedenti localizzazioni o assegnazioni.

I termini, relativi alla localizzazione degli alloggi per le cooperative edilizie e loro consorzi che non risultino proprietari dell'area di impianto, di cui al quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e i termini di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sono prorogati sino al 31 dicembre 1983.

Art. 10.

L'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è abrogato.

Art. 11.

Alla fine del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, sono aggiunte le parole: « e che siano inseriti nei progetti biennali della predetta legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

Art. 12.

L'art. 53 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è sostituito dal seguente:

« I mutui di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, possono, altresì, essere concessi da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio operanti nella Regione siciliana.

In tal caso gli enti mutuanti, per la concessione dei relativi finanziamenti, si atterranno alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ipotecaria e l'erogazione delle somme mutuate; non saranno pertanto applicabili le norme di cui ai primi tre comma dell'art. 9 ed al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Le operazioni saranno regolate al tasso stabilito bimestralmente dal Ministero del tesoro per i finanziamenti dell'edilizia agevolata di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'erogazione dei contributi regionali avverrà semestralmente in base alle disposizioni di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166 e successive modifiche, integrazioni e relativi provvedimenti applicativi ».

Art. 13.

Per i programmi di edilizia convenzionata da realizzarsi in Sicilia in attuazione del secondo programma quadriennale di intervento di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, continua ad applicarsi il regime transitorio previsto dal terzo comma dell'art. 41 della predetta legge relativamente alla localizzazione dei fondi, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi medesimi.

Art. 14.

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi di annualità previste dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite di impegno venticinquennale di lire 6.000 milioni che si iscrive al cap. 75201 del bilancio della Regione.

Art. 15.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un sussidio *una tantum* di lire 300 milioni in favore della cooperativa di produzione e lavoro Muratori, con sede in Villafrati, per la promozione e il potenziamento delle attività produttive e per il risanamento economico.

Il sussidio sarà erogato in unica soluzione sulla base di un piano di attività presentato dalla cooperativa per la realizzazione dei fini di cui al precedente comma.

Art. 16.

Dopo il seconda comma dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, sono aggiunte le parole:

« I vincoli di cui sopra non si applicano nel caso in cui siano trascorsi almeno venti anni dala data di assegnazione dell'alloggio ».

Art. 17.

Il primo comma dell'art. 50 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie che abbiano conseguito il finanziamento di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, o all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, o all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che non abbiano beneficiato dei finanziamenti ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, contributi in misura pari al 50 per cento del costo dei componenti specifici necessari per la realizzazione negli stabili sociali di impianti ad energia solare e di impianti a pompa di calore, nonché del costo di installazione dei predetti impianti ».

Art. 18.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, le parole « per 25 anni » sono sostituite dalle seguenti: « sino a 25 anni ».

Nel primo e secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, modificato dall'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, vengono soppresse le seguenti parole: « in 25 anni ».

Art. 19.

Il contratto di cessione in proprietà degli alloggi popolari, ai sensi della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, modificata ed integrata con la legge regionale 12 marzo 1975, n. 21, viene stipulato anche nelle more delle procedure amministrative dirette al rilascio della certificazione di abitabilità.

Il contratto viene stipulato con riferimento allo stato materiale esistente al momento dell'assegnazione, prescindendo, pertanto, dalle eventuali modifiche e addizioni apportate dagli inquilini degli alloggi, per le quali restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità di coloro che le hanno disposte.

Art. 20.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alla stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi costruiti dal disciolto Ente siciliano per le case ai lavoratori ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive integrazioni.

Art. 21.

Gli istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione siciliana utilizzano il personale, in servizio ai sensi delle disposizioni legislative concernenti l'occupazione giovanile, per lo svolgimento dei compiti riguardanti l'attuazione della cessione in proprietà degli alloggi allo scopo di accelerare al massimo il corso; essi sono anche autorizzati ad affidare a liberi professionisti il compimento di attività occorrenti per la definizione delle pratiche relative.

Gli istituti predetti sono tenuti ad inviare, ogni tre mesi, all'assessorato regionale dei lavori pubblici e alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale una relazione sullo stato di attuazione della cessione in proprietà degli alloggi.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 200 milioni in favore degli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione.

Art. 22.

All'onere di lire 43.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4. (Fondi speciali - parte), progetto prioritario casa, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 23.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 giugno 1982

D'ACQUISTO

STORNELLO — FIORINO

LEGGE 19 giugno 1982, n. **56.**

Norme relative all'EMS e per il risanamento di talune aziende collegate dell'ESPI.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di successivi interventi finanziari, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare le proprie disponibilità, con obbligo della successiva reintegrazione, per far fronte alle esigenze finanziarie relative alla gestione dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 12 e 13, lettera *b*), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e dell'art. 29, secondo comma, della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, limitatamente al periodo 1° maggio-31 luglio 1982.

Art. 2.

In favore delle costituende società con la Società per le gestioni e partecipazioni industriali (Gepi S.p.a.) rivolte al risanamento della S.p.a. Tessilcon, l'ESPI in deroga a quanto stabilito dall'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, è autorizzato a sottoscrivere per intero la quota di capitale sociale di propria pertinenza, nonché a concedere finanziamenti per capitali di esercizio, utilizzando a tal fine anche le disponibilità a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per la ristrutturazione della propria collegata S.p.a. Geco-meccanica, l'ESPI è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati per investimenti fissi, utilizzando a tal fine le assegnazioni provenienti dall'incremento del fondo di dotazione di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

Art. 4.

Per la realizzazione dell'impianto di depurazione nello stabilimento della ex Sico S.p.a. di Comiso, l'ESPI è autorizzato a concedere alla propria controllata S.p.a. Genal un finanziamento fino all'intera copertura del fabbisogno occorrente, prelevando il relativo importo dello stanziamento previsto nel secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 giugno 1982

D'ACQUISTO

NICOLOSI

LEGGE 19 giugno 1982, n. **57.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, è così sostituito:

« Entro il 31 marzo del 1982 potranno essere presentate motivate domande di proroga dei termini fissati per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 ».

Al terzo comma del su citato art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, le parole « 31 marzo 1982 » sono sostituite con le parole « 15 giugno 1982 ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, è così sostituito:

« L'art 13 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:

In attesa dell'adozione del piano di cui all'art. 5, tutti gli scarichi degli insediamenti produttivi, delle pubbliche fognature o degli insediamenti civili che non recapitino in pubbliche fognature, sono autorizzati dal sindaco del comune.

Gli scarichi possono essere autorizzati quando le caratteristiche inquinanti degli stessi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella relativa tabella allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche.

Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature, fino all'approvazione del piano di cui all'art 6, dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, con esclusione delle sostanze di cui ai punti 32 e 35 della tabella stessa, salvo che le caratteristiche del corpo ricettore non consentano tale esclusione.

Gli scarichi che recapitano nel suolo e nel sottosuolo possono essere autorizzati quando siano conformi alla direttiva contenuta nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata previo parere della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente; ove gli sca-

richi recapitino direttamente nelle acque del mare è necessario, altresì, il preventivo parere della capitaneria di porto competente per territorio.

I pareri di cui al comma precedente si intendono acquisiti positivamente ove da parte dell'organo competente non intervenga pronunzia entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono invece sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.

Gli scarichi nelle unità geologiche profonde sono autorizzati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente ».

Art. 3.

Gli scarichi degli impianti consortili di depurazione sono autorizzati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

L'autorizzazione è rilasciata, se trattasi di reflui urbani, quando gli scarichi siano conformi alle disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 2 della presente legge; in tutti gli altri casi, quando gli scarichi siano conformi ai limiti della tabella *A* della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche.

L'autorizzazione di cui al primo comma costituisce autorizzazione all'esecuzione delle opere connesse alla realizzazione del progetto esecutivo dell'impianto fognante nei territori attraversati, sino a quello del recapito finale.

Art. 4.

I termini previsti per l'adeguamento degli scarichi provenienti dai mattatoi comunali ai valori di accettabilità indicati nella relativa tabella allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, sono prorogati al 31 dicembre 1982.

I termini per la presentazione dei programmi di adeguamento, da parte dei comuni, sono prorogati al 31 luglio 1982.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, scaduto il termine di cui al comma precedente, interviene in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario *ad acta* nei confronti dei comuni inadempienti, per il compimento di tutti gli atti fino all'effettivo adeguamento degli scarichi.

Art. 5

L'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, modificato dall'art. 7 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, e ulteriormente modificato dall'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, è così sostituito:

« E' istituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il comitato regionale per la tutela dell'ambiente, presieduto dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Il comitato è composto:

dagli assessori regionali per l'industria, per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per la sanità o da rappresentanti dagli stessi delegati;

da undici membri eletti dall'assemblea regionale, anche al di fuori dei componenti della stessa, con voto limitato ad uno;

da tre rappresentanti designati dalle associazioni dei comuni;

da tre docenti universitari di materie relative alla tutela dell'ambiente, uno per ciascuna delle Università della Sicilia, eletti dai consigli di facoltà competenti;

da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

da un rappresentante delle associazioni degli industriali della Sicilia;

da un rappresentante dell'Intersind;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da un rappresentante del Servizio idrografico italiano;

da un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi;

da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale controllo e combustione;

da due rappresentanti dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di cui uno scelto dai chimici addetti ai reparti chimici, fra gli stessi.

Partecipano ai lavori del comitato il presidente e due componenti della commissione legislativa ecologia dell'assemblea regionale siciliana nonché i direttori regionali dell'assessorato del territorio e dell'ambiente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente della amministrazione regionale.

Il comitato è nominato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, dura in carica cinque anni e può organizzarsi in sottocomitati o gruppi di lavoro.

Il comitato è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente delega a presiedere un componente del comitato stesso.

Ai componenti del comitato spetta per ogni seduta del comitato o di gruppo di lavoro, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la *Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il* territorio e l'ambiente.

Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute del comitato e dei gruppi di lavoro del comitato stesso, esperti particolarmente qualificati in materie giuridiche, o in altre discipline, in numero non superiore a due.

Agli stessi non è attribuito diritto di voto e compete il trattamento economico previto per i componenti ordinari ».

Art. 6.

Al secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sostituito dall'art. 17 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, dopo l'alinea n. 9 è aggiunta la seguente: « dal veterinario provinciale ».

Art. 7.

Il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, sono sostituiti dai seguenti:

« Nelle more dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 2 e sino al conseguimento della nomina in ruolo di cui all'art. 3 l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad assumere mediante contratto di diritto privato: numero due dirigenti tecnici chimici, numero due dirigenti tecnici medico-igienisti, numero due dirigenti tecnici ingegneri-idraulici, numero due dirigenti tecnici ingegneri-sanitari, numero due dirigenti tecnici geochimici, numero uno dirigente tecnico biologo esperto in biologia marina, numero uno dirigente tecnico geologo, numero uno dirigente tecnico biologo.

Il contratto avrà la durata di un biennio e non potrà essere rinnovato ».

Art. 8.

Le somme attribuite alla Regione in esecuzione del terzo comma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la erogazione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, saranno assegnate ai comuni o ai consorzi intercomunali, sulla base di un programma, con provvedimento dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e con le modalità di cui all'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sentito il parere della sesta commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

I comuni ed i consorzi intercomunali provvederanno direttamente alla realizzazione delle opere.

L'ammontare dei contributi in conto capitale, di cui al precedente comma, potrà essere elevato sino al 100 per cento del costo delle opere.

Ai collaudi delle opere realizzate con le somme di cui al primo comma del presente articolo si provvederà ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 161.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 giugno 1982

D'ACQUISTO

MARTINO

(3543)

Avviso di rettifica

Nella legge 6 maggio 1981, n. 97, recante: « Provvedimenti a sostegno dei settori produttivi e norme varie in materia di agricoltura », pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 9 maggio 1981, e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 208 del 30 luglio 1981, a pag. XXXV, all'art. 55, secondo comma, anziché: « opere edili *di* viabilità », leggasi: « opere edili *e di* viabilità ».

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. **20-60**/Legisl.

Approvazione del testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei comprensori.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 87 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, nel quale è stabilito che il presidente della giunta provinciale con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta provinciale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nella legge n. 10 medesima con quelle delle precedenti leggi provinciali che disciplinano l'ordinamento e l'attività dei comprensori;

Visto il testo unico allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel quale sono state riunite e coordinate, senza apportare modifica, tutte le disposizioni contenute nella citata legge provinciale n. 10, con quelle delle precedenti leggi provinciali che disciplinano l'ordinamento e l'attività dei comprensori medesimi;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14084, datata 6 novembre 1981;

Decreta:

1) di approvare l'allegato testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei comprensori;

2) il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 9 novembre 1981

Il presidente: MENGONI

TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI CONCERNENTI L'ORDINAMENTO E L'ATTIVITA' DEI COMPRENSORI

TITOLO I

NORME DI ORGANIZZAZIONE DEL COMPRENSORIO

Art. 1.

(art. 1, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62; art. 1, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Funzioni del comprensorio

Ai compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono in provincia di Trento gli enti già istituiti ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, o che si costituiranno nei modi di cui all'art. 5 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.

Essi sono enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1102. Si applicano loro tutte le norme di legge relative alle comunità montane, che non siano incompatibili con le disposizioni degli articoli seguenti.

Resta ferma, anche ai fini della individuazione delle zone omogenee previste dall'art. 3 della citata legge n. 1102, la ripartizione del territorio della provincia negli undici comprensori elencati dall'art. 3 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7, modificato con legge provinciale 16 agosto 1977, n. 16.

Gli enti di cui al presente articolo assumono la denominazione di comprensori, con la specificazione che sarà stabilita per ciascuno dal rispettivo statuto.

Il comprensorio esercita le funzioni di programmazione dell'assetto urbanistico e dello sviluppo economico, ad esso attribuite dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, secondo le modalità stabilite dalla legge porvinciale 2 marzo 1964, n. 2, e successive modifiche, rispettivamente dalla legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25.

Oltre ai compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, numero 1102, il comprensorio esercita le funzioni ad esso attribuite o delegate con leggi della provincia, o che gli fossero comunque affidate dai comuni o dai consorzi di bacino imbrifero montano in conformità alle leggi in vigore; può altresì assumere ogni altra iniziativa ed attività diretta a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione come comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale.

Art. 2.

(art. 2, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62)

Statuto

Ogni comprensorio è retto da uno statuto che, oltre a contenere ogni altra disposizione necessaria per l'organizzazione interna e per il buon funzionamento dell'ente, dovrà stabilire:

a) il comune sede del comprensorio;

b) le modalità di costituzione, il numero dei componenti, nonchè la durata in carica dei vari organi;

c) i casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e i modi di sostituzione dei componenti gli organi;

d) l'indicazione dei contributi necessari per il funzionamento del comprensorio, nonchè le norme concernenti la nomina del tesoriere;

e) le norme necessarie per la disciplina dell'uso dei beni acquistati o presi in affitto dal comprensorio ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

f) le norme generali da osservarsi nella redazione e approvazione dei regolamenti per la organizzazione degli uffici e del personale del comprensorio;

g) le forme e i modi di partecipazione di cui ai successivi articoli 24 e 51.

Art. 3.

(art. 2, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Organi

Gli organi del comprensorio sono:

a) l'assemblea;

b) la giunta;

c) il presidente.

I membri dell'assemblea assumono il nome di consiglieri del compresorio; i membri della giunta quello di assessori del comprensorio.

Art. 4.

(art. 3, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Potere regolamentare

Il comprensorio è dotato di autonomia regolamentare per l'organizzazione propria e delle aziende da esso dipendenti.

I regolamenti, adottati in conformità alla legislazione vigente in materia ed allo statuto, devono in particolare contenere disposizioni relative:

a) alle procedure per la convocazione e per il funzionamento dell'assemblea, assicurando in particolare la possibilità di preventiva conoscenza degli atti da parte di tutti i consiglieri;

b) alle procedure per la convocazione ed il funzionamento della giunta;

c) alla costituzione ed alle attività delle commissioni consiliari;

d) al procedimento di esame dei provvedimenti e degli atti di competenza comprensoriale;

e) alle modalità di voto ed ai casi di segretezza delle sedute;

f) all'esercizio del diritto all'informazione sulle attività del comprensorio;

g) all'ordinamento degli uffici.

Art. 5.

(art. 3, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62; art. 2, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Assemblea comprensoriale

L'assemblea del comprensorio è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del comprensorio e da altri membri eletti in rappresentanza di ciascun consiglio comunale. Tali membri possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purchè abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

I rappresentanti dei comuni retti da commissari durano in carica sino alla nomina dei rappresentanti, da parte dei consigli comunali ricostituiti.

Nell'organo di cui al primo comma deve essere garantita la rappresentanza delle minoranze.

Ogni comprensorio dovrà avere un collegio dei revisori dei conti, composto da membri scelti in seno all'assemblea.

Potrà costituire altresì un comitato tecnico, di cui potranno far parte anche rappresentanti o delegati di altri enti, purchè operino anch'essi nel comprensorio e si propongano di promuovere lo sviluppo economico e sociale della zona.

Art. 6.
(art. 4, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Compiti dell'assemblea

L'assemblea determina gli indirizzi politico-amministrativi, di programmazione e di intervento del comprensorio e ne controlla l'attuazione.

Spetta all'assemblea:

1) deliberare lo statuto, le sue modifiche ed integrazioni, a maggioranza assoluta dei propri componenti;

2) eleggere il presidente, il vice presidente e la giunta;

3) approvare i bilanci annuali e pluriennali, le loro variazioni ed il rendiconto generale;

4) adottare i piani ed i programmi pluriennali;

5) approvare la pianta organica, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale;

6) approvare i regolamenti;

7) approvare le modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei comuni, quando esse vengono affidate ai comprensori a sensi del successivo art. 32;

8) determinare le modalità ed i criteri da osservare nella delega ad altri enti delle realizzazioni indicate dal successivo art. 28;

9) deliberare i provvedimenti che la legge o lo statuto attribuiscono specificatamente alla competenza dell'assemblea del comprensorio.

Art. 7.
(art. 5, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Funzioni dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente del comprensorio ogni qualvolta che la giunta comprensoriale lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata purchè l'avviso ai consiglieri sia consegnato almeno ventiquattro ore prima.

Le deliberazioni dell'assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri ad essa assegnati e se non sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza qualificata.

Fatte salve le norme speciali previste per l'elezione della giunta e del presidente, nonchè per le deliberazioni di approvazione, di modifica o di integrazione dello statuto, quando una seduta non abbia potuto avere luogo per mancanza di numero legale, l'assemblea del comprensorio può essere riunita in seconda convocazione, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Art. 8.
(art. 6, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Designazione di rappresentanti di minoranza

In tutti i casi in cui l'assemblea comprensoriale debba designare rappresentanti di minoranza, essa esprime il voto solo su proposte nominative avanzate dalle minoranze stesse. La designazione avviene con sistema di votazione a voto limitato.

Art. 9.
(art. 7, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

La giunta comprensoriale

La giunta comprensoriale è composta dal presidente del comprensorio e da un massimo di altri nove membri.

Non più di due assessori possono venire eletti dall'assemblea anche al di fuori del proprio seno, fra cittadini aventi i requisiti per essere eletti membri dell'assemblea stessa; questi partecipano alle sedute dell'assemblea con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

L'elezione, fermo quanto stabilito per la nomina del presidente, è fatta con le stesse modalità prescritte dalla legge regionale per l'elezione della giunta comunale.

La giunta comprensoriale rimane in carica cinque anni. Se durante tale periodo si rende vacante uno dei seggi, l'assemblea provvede ad eleggere un nuovo membro, che rimarrà in carica per il solo tempo mancante allo scadere del quinquennio.

Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, la giunta comprensoriale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina della nuova giunta.

Art. 10.
(art. 8, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Compiti della giunta comprensoriale

Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al presidente ed all'assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla giunta comprensoriale adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni del comprensorio.

La giunta comprensoriale può adottare, sotto sua responsabilità, le deliberazioni di competenza dell'assemblea quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione o sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione assembleare.

Non possono formare oggetto di deliberazione di urgenza quelle elencate ai numeri 1), 3) e 4) del secondo comma dell'art. 6 e le altre deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 11.
(art. 9, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Riunioni della giunta comprensoriale

La giunta comprensoriale si riunisce su convocazione del presidente del comprensorio. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo degli assessori.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12.
(art. 10, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Elezione del presidente del comprensorio

Il presidente del comprensorio viene eletto dall'assemblea fra i suoi componenti, prima della elezione della giunta comprensoriale, con le stesse modalità prescritte dalla legge regionale per l'elezione del sindaco.

Il presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, al quale inoltre può delegare determinate sue funzioni.

Art. 13.
(art. 11, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Compiti del presidente del comprensorio

Il presidente ha la rappresentanza legale del comprensorio. Gli competono altresì:

1) il controllo sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea o della giunta;

2) la firma degli atti e dei contratti del comprensorio;

3) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dei servizi comprensoriali.

Il presidente può delegare agli assessori la firma di determinate categorie di atti.

Art. 14.
(art. 12, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Decadenza dei consiglieri

I consiglieri del comprensorio decadono dalla carica nei casi in cui sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità; i consiglieri eletti decadono altresì nel caso in cui non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'assemblea.

Le deliberazioni relative sono adottate dall'assemblea, su proposta del presidente, decorso il termine di quindici giorni dall'invito notificato in forma giudiziale all'interessato perchè fornisca eventuali giustificazioni.

In caso di decadenza, di morte o di dimissioni di un consigliere del comprensorio, si provvede alla relativa sostituzione, con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 15.
(art. 13, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Responsabilità e revoca

Il presidente del comprensorio e la giunta rispondono del proprio operato di fronte all'assemblea.

Il voto contrario dell'assemblea su una proposta della giunta non comporta obbligo di dimissioni, salvo che la giunta non abbia posto su di essa la questione di fiducia.

Quando la maggioranza dei consiglieri in carica, con votazione segreta in seduta pubblica, approva una mozione motivata di sfiducia verso la giunta o il presidente, questi cessano dall'ufficio esercitando le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione.

Il presidente e gli assessori possono essere revocati dall'assemblea su proposta motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri, votata ad appello nominale ed approvata a maggioranza dei consiglieri in carica. Se la proposta è approvata, il presidente e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei successori, solo per l'ordinaria amministrazione.

La mozione di sfiducia e la proposta di revoca sono poste in discussione secondo i tempi e le modalità di cui alla lettera *a*) dell'art. 4.

Art. 16.
(art. 14, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Decadenza e sospensione dalle cariche del presidente e degli assessori

Nei confronti del presidente e degli assessori si applicano le cause di decadenza e di sospensione dalle cariche previste dalla legislazione regionale per il sindaco, e rispettivamente per i membri della giunta comunale, riferite al comprensorio.

La decadenza va dichiarata con deliberazione dell'assemblea, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 14.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto. Se l'assemblea respinge le dimissioni o non provvede su di esse entro sessanta giorni, il dimissionario può rivolgersi alla giunta provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro trenta giorni.

Le dimissioni o la decadenza contemporanea di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza dell'intera giunta.

In tale circostanza, salvo il caso di dimissioni divenute definitive con la presa d'atto, il presidente e la giunta rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo presidente e della nuova giunta.

Art. 17.
(art. 15, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Indennità

Al presidente ed agli assessori è corrisposta una indennità di carica onnicomprensiva mensile pari quella del sindaco, e rispettivamente degli assessori, di un comune con popolazione eguale a quella residente nel territorio del comprensorio.

Nel caso in cui l'amministratore comprensoriale ricopra altre cariche presso enti locali, l'ammontare dell'indennità di cui al primo comma deve essere determinato in modo che la somma delle indennità percepite per le cariche pubbliche ricoperte non superi il limite massimo consentito dal comma precedente.

Ai membri dell'assemblea comprensoriale compete il gettone di presenza e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste dalle norme vigenti per gli amministratori comunali. nonché il rimborso delle spese forzose sostenute a causa del mandato, ivi comprese quelle di cui all'art. 10 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4.

L'indennità di missione e il rimborso delle spese previsti al comma precedente competono anche ai membri della giunta comprensoriale.

Le deliberazioni delle assemblee comprensoriali, relative alla concessione dell'indennità di carica, del gettone di presenza e dell'indennità di missione di cui ai commi precedenti, sono soggette al controllo di legittimità e di merito.

Art. 18.
(art. 16, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Il segretario comprensoriale

Il segretario comprensoriale svolge le funzioni attribuite al segretario comunale dall'art. 32 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, e successive modificazioni, ed inoltre assicura il dovuto coordinamento fra i vari settori e le varie attività, operando il collegamento di ognuna di queste con l'intera organizzazione dell'ente.

Art. 19.
(art. 17, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Ordinamento degli uffici

L'ordinamento degli uffici dei comprensori è disciplinato con regolamenti, ai sensi del precedente art. 4, in armonia con i seguenti criteri:

a) gli uffici saranno normalmente ordinati, in relazione a settori omogenei di attività del comprensorio, in dipartimenti, cui spetta l'attuazione dei programmi approvati dagli organi politici del comprensorio;

b) saranno previste forme di verifica e di coordinamento dell'attività dei diversi dipartimenti, anche attraverso apposite conferenze, al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa del comprensorio ed il conseguimento degli obiettivi programmatici;

c) saranno disciplinati i compiti e le responsabilità degli eventuali coordinatori dei dipartimenti, ai quali saranno, tra l'altro, affidati compiti di collegamento tra le strutture amministrative e gli organi politici e funzioni di proposta per la migliore organizzazione del lavoro.

Art. 20.
(art. 18, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Norme per uniformare il trattamento giuridico ed economico del personale dei comprensori a quello della provincia

Allo scopo di realizzare la mobilità del personale della provincia e dei comprensori in relazione ad esigenze reciproche, e per favorire il processo di omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale medesimo, con legge provinciale saranno disciplinate le modalità di adeguamento all'ordinamento del personale della provincia dei regolamenti del personale dei comprensori, ivi incluso quello di cui al precedente art. 18.

Fino a quando non verrà disposto diversamente con la legge provinciale di cui al comma precedente, al personale proprio dipendente dai comprensori continuano ad applicarsi le norme in vigore per il personale dei comuni della provincia.

Art. 21.
(art. 13, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62;
art. 12, legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40)

Personale contrattuale e comandato

Per l'espletamento dei suoi compiti il comprensorio può assumere anche personale a contratto o a tempo determinato, quando si tratti di far fronte ad esigenze particolari e di durata limitata.

Può anche utilizzare il personale dipendente dalla Regione, dalla provincia, dai comuni o da altri enti pubblici che fosse comandato a prestare servizio presso il comprensorio su richiesta di questo.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE

Art. 22.
(art. 6, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62;
articoli 11 e 21, legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25)

Piani e programmi comprensoriali

Ogni comprensorio provvede alla programmazione coordinata dell'assetto urbanistico e dello sviluppo sociale ed economico del proprio territorio, in armonia con le indicazioni stabilite dal piano urbanistico provinciale e dal programma di sviluppo della provincia.

Alla programmazione dell'assetto urbanistico il comprensorio provvede mediante la formazione, adozione ed esecuzione di un piano comprensoriale, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito delle previsioni del programma di sviluppo provinciale i comprensori programmano lo sviluppo sociale ed economico del rispettivo territorio mediante i programmi di sviluppo comprensoriale, secondo le modalità previste dal presente titolo e secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

Le finalità di sviluppo economico-sociale e territoriale individuate dai programmi comprensoriali costituiscono riferimento per la formazione, le varianti e la revisione del rispettivo piano urbanistico.

Art. 23.

(art. 7, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62)

Programma di sviluppo comprensoriale

Il programma di sviluppo comprensoriale ha durata quinquennale, salvo che la giunta provinciale non stabilisca termini diversi allo scopo di armonizzare la durata con quella del programma di sviluppo provinciale o di non pregiudicarne i necessari aggiornamenti.

Il programma deve indicare gli obiettivi fondamentali che il comprensorio intende perseguire nel periodo di validità, le scelte prioritarie di sviluppo economico e sociale generale, nonchè quelle interne ai settori economici, produttivi, sociali e dei servizi, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Deve indicare altresì il tipo di interventi previsti, nonchè il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, ed infine la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati della zona.

Ove il piano urbanistico del comprensorio non sia stato ancora adottato, il programma di sviluppo comprensoriale deve contenere anche gli elementi necessari per la localizzazione degli interventi previsti, in armonia con le indicazioni di assetto territoriale stabilite dal piano urbanistico provinciale.

Art. 24.

(art. 8, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62)

Formazione del programma di sviluppo

Durante la formazione del programma di sviluppo ogni comprensorio deve promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, nonchè dei gruppi e degli enti che operano nel proprio territorio. Nello statuto sono indicate le forme ed i modi di questa partecipazione.

Ai fini della formazione del programma gli enti e le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio di ciascun comprensorio, aventi competenza sulle materie che formano oggetto del programma sono tenuti a far pervenire al presidente del comprensorio i piani e i programmi in corso di elaborazione e quelli già approvati.

In ogni caso l'adozione definitiva del programma di sviluppo da parte dell'assemblea del comprensorio non potrà avvenire se non dopo che esso sia stato affisso per trenta giorni all'albo di ogni comune e ne sia stata data pubblica informazione, per consentire entro trenta giorni eventuali reclami e proposte migliorative.

L'adozione definitiva del programma deve avvenire entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità del programma precedente.

Art. 25.

(art. 9, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62;
articoli 11 e 12, legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25)

Approvazione del programma di sviluppo

Non appena adottato in via definitiva, il programma è trasmesso alla giunta provinciale, che ne accerta la conformità al programma di sviluppo della provincia ed al piano urbanistico provinciale.

In ogni caso, al fine di favorire un confronto sostanziale sulle scelte operate, prima dell'accertamento formale di conformità dei programmi di sviluppo comprensoriale a quello provinciale, la giunta provinciale inviterà i competenti rappresentanti della giunta comprensoriale ad una verifica congiunta di tale conformità.

In sede di approvazione del programma possono essere introdotte le variazioni necessarie ad assicurare tale conformità o che risultassero opportune per coordinare tra loro i programmi adottati dai diversi comprensori.

Anche quando non sia necessario procedere alla variazione del programma, la giunta provinciale ha facoltà di formulare, al momento della sua approvazione, raccomandazioni e precisazioni circa la realizzazione degli interventi in esso previsti; di esse i comprensori dovranno tenere conto in sede di predisposizione dei progetti.

La giunta provinciale provvede all'approvazione del programma di sviluppo entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine il programma si intende approvato.

Il termine può essere sospeso, con deliberazione motivata della giunta provinciale, da notificarsi al presidente del comprensorio, ove, non essendo ancora pervenuto alla giunta medesima il programma adottato nei comprensori finitimi, manchi la possibilità di assicurare il coordinamento tra i diversi programmi; oppure quando la giunta ravvisi nel programma adottato elementi o indicazioni che, pur essendo in contrasto col programma di sviluppo provinciale, appaiono meritevoli di accoglimento. In quest'ultimo caso la giunta promuove la preventiva pronunzia del consiglio provinciale.

Art. 26.

(art. 10, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62;
art. 12, legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25)

Progetti di intervento comprensoriale

I programmi di sviluppo comprensoriale sono attuati dai comprensori normalmente mediante progetti di dimensione comprensoriale, sostitutivi del programma annuale di intervento di cui alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.

Nei progetti sono indicate le opere e gli interventi da eseguirsi nel corso dell'anno successivo, nonchè i relativi oneri di spesa.

Il progetto deve essere approvato dalla giunta provinciale, che ne accerta la conformità al programma di sviluppo e alle raccomandazioni e precisazioni di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 27.

(art. 11, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62)

Efficacia e vincolatività del programma di sviluppo e dei relativi progetti

Non appena il programma di sviluppo ed i relativi progetti siano stati approvati, gli enti e le amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 24 sono tenuti ad adeguare ad essi i piani e i programmi di propria competenza.

A questo fine i provvedimenti relativi, nonchè tutti quelli di attuazione di detti piani e programmi dovranno essere trasmessi in copia al comprensorio, contestualmente all'invio all'autorità di controllo affinchè il comprensorio possa far pervenire a quest'ultima le proprie osservazioni.

Art. 28.

(art. 12, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62)

Esecutività del programma di sviluppo e dei relativi progetti

Per l'esecuzione del programma di sviluppo o dei progetti di propria competenza, il comprensorio può avvalersi, previa intesa con gli enti interessati, degli uffici dei comuni dei loro consorzi o di altri enti locali operanti nel suo territorio.

Può altresì delegare di volta in volta a questi enti le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Art. 29.

(art. 14, legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25)

Verifica del programma di sviluppo

I comprensori procedono alla verifica annuale dei rispettivi programmi di sviluppo comprensoriale sulla base dei rispettivi statuti in modo che sia assicurata un'ampia partecipazione dei comuni e delle espressioni rappresentative operanti nel territorio e ne comunicano i risultati alla giunta provinciale.

Art. 30.

(art. 16, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62)

Riparto fondi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102

Alla ripartizione tra i comprensori di cui all'art. 1 dei fondi assegnati alla provincia a norma della legge 3 dicembre 1971, numero 1102, provvede la giunta provinciale nel modo seguente:

A) per il 40%, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comprensorio, quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per il 30%, in proporzione diretta alla superficie di ciascun comprensorio, quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per il 30% fra i comprensori in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio comprensoriale, risultante dalla somma algebrica delle differenze tra le cancellazioni e le iscrizioni anagrafiche dei comuni, relative al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, desunte dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, quale risulta dalla somma degli iscritti nelle liste di collocamento comunali secondo i dati rilevati dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione relativi al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello della devoluzione.

La determinazione delle somme spettanti ai comprensori sul 30% del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecendente a quello della ripartizione, nonchè in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa al presente testo unico.

Art. 31.

(art. 17, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62)

Finanziamento dei progetti di intervento

Sulla base della ripartizione dei fondi effettuata ai sensi dell'articolo precedente, la giunta provinciale provvede a finanziare anno per anno i progetti di cui all'art. 26.

Il finanziamento è disposto contestualmente alla delibera di approvazione di detti progetti.

TITOLO III

DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMPRENSORI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32.

(art. 14, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62; art. 19, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Delega di funzioni

A norma dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia può delegare ai comprensori di cui all'art. 1 talune funzioni amministrative, in aggiunta a quelle loro attribuite dalla legge, o può avvalersi dei loro uffici, previa intesa con le amministrazioni interessate.

Ogni comprensorio può altresì assumere quelle funzioni dei comuni compresi nel suo territorio che i medesimi ritenessero conveniente affidargli, tenuto conto dei migliori servizi organizzativi, tecnici e amministrativi di cui dispone il comprensorio. Il regolamento dei conseguenti rapporti finanziari è stabilito di intesa.

Il comprensorio può altresì essere delegato da consorzi di bacino imbrifero montano alla gestione di servizi o alla realizzazione di opere finanziate con i sovraccanoni idroelettrici ad essi spettanti o devoluti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche e integrazioni.

La delega ai comprensori di funzioni amministrative della provincia, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, avviene con l'osservanza dei principi e dei criteri stabiliti nel presente testo unico.

Capo II

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI COMPRENSORI

Art. 33.

(art. 20, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Istituzione e composizione della conferenza dei presidenti dei comprensori

E' istituita presso la giunta provinciale la conferenza dei presidenti dei comprensori.

Fanno parte della conferenza i presidenti dei comprensori o, in caso di impedimento, i vice presidenti.

La conferenza elegge nel proprio seno un presidente di turno, che resta in carica per un anno e può essere riconfermato.

I membri della giunta provinciale possono sempre intervenire alle sedute della conferenza e partecipare, senza diritto di voto, ai relativi lavori.

Art. 34.

(art. 21, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Funzionamento della conferenza

Il presidente di turno convoca la conferenza almeno una volta al bimestre e, comunque, quando ne sia richiesto dal presidente della giunta provinciale o da tre componenti della conferenza.

Il presidente di turno provvede anche alla prima convocazione della conferenza, successiva alla scadenza del proprio mandato annuale.

Copia degli avvisi di convocazione è inviata anche al presidente della giunta provinciale.

La conferenza delibera validamente con la maggioranza assoluta dei membri che la compongono.

La prima convocazione della conferenza è disposta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, dal presidente della giunta provinciale, il quale provvede altresì alla convocazione della conferenza in ogni altro caso di impedimento o assenza del presidente di turno.

Art. 35.

(art. 22, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Compiti della conferenza

La conferenza è organo consultivo intercomprensoriale. Essa esprime pareri su tutte le materie di interesse comune ai comprensori, che le siano sottoposte dal presidente della giunta provinciale o dai singoli presidenti dei comprensori.

I disegni di legge di iniziativa della giunta provinciale concernenti l'organizzazione o le funzioni dei comprensori devono essere corredati dal parere della conferenza.

La conferenza è tenuta ad esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dal detto parere.

Capo III

COMMISSIONI PARITETICHE PROVINCIA-COMPRENSORIO

Art. 36.

(art. 23, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Istituzione e composizione delle commissioni

Per ciascun comprensorio è costituita, presso la giunta provinciale, una commissione paritetica composta di tre membri espressi dal comprensorio, e di tre membri espressi dalla provincia.

I tre membri di estrazione comprensoriale sono: il presidente del comprensorio o, in sua assenza, il vice presidente, l'assessore comprensoriale competente a seconda della materia trattata, e un membro dell'assemblea comprensoriale, designato dall'assemblea stessa tra le minoranze.

I tre membri di estrazione provinciale sono: il presidente della giunta, o un assessore da lui delegato, l'assessore competente a seconda della materia trattata, un consigliere provinciale espresso dalle minoranze.

Possono partecipare alle riunioni, con voto consultivo, due funzionari direttivi del comprensorio e due della provincia.

La commissione si riunisce ogni volta che il presidente della giunta provinciale lo ritenga opportuno, ovvero ne sia richiesto dal presidente del comprensorio.

La commissione è presieduta dal presidente della giunta provinciale, o dal proprio delegato. Ne è segretario un funzionario della provincia.

La commissione delibera con il voto favorevole di due membri per ciascuna delle sue componenti.

Fermo restando il disposto di cui al comma precedente, è ammessa la riunione congiunta delle commissioni paritetiche di più comprensori, al fine di consentire la trattazione globale e coordinata di determinati argomenti, o comunque per favorire idonee occasioni informative.

Art. 37.
(art. 24, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Compiti della commissione

La commissione paritetica ha il compito di elaborare criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni delegate dalla provincia al comprensorio, secondo le disposizioni del presente testo unico.

La provincia ed i comprensori sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, in sede di commissione o altrimenti, ogni notizia utile per l'esercizio delle funzioni delegate.

Capo IV

PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE

Art. 38.
(art. 25, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Conferimento delle deleghe

Il conferimento della delega di funzioni amministrative ai comprensori ha luogo per ciascuna materia con legge della provincia, la quale stabilisce i criteri generali cui la delega deve uniformarsi, nonchè distinti termini per le determinazioni e le scadenze di cui all'art. 41.

Nella determinazione delle funzioni da delegare ai comprensori, la legge provinciale si adeguerà ai seguenti criteri:

1) l'ambito della delega sarà il più ampio possibile, compatibilmente con la riserva di cui al successivo art. 39;

2) l'identificazione delle funzioni sarà realizzata, per quanto possibile, non in base alle competenze dei singoli assessorati provinciali ma per settori organici tenendo conto della connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, di guisa che il conferimento della delega risulti finalizzato ad assicurare una gestione sistematica e programmata.

Art. 39.
(art. 26, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Funzioni della provincia

La legge provinciale di conferimento della delega mantiene in ogni caso alla provincia l'esercizio delle funzioni necessarie ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della programmazione provinciale, il controllo sull'esercizio delle funzioni delegate e la verifica periodica dei risultati operativi conseguiti.

Art. 40.
(art. 27, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Documento d'intesa

La commissione paritetica di cui all'art. 36 elabora per ciascun comprensorio e per ciascuna legge di delega un documento d'intesa, relativo ai criteri e alle modalità di gestione dell'azione delegata.

In particolare, il documento d'intesa deve contenere concreti riferimenti alla programmazione provinciale e comprensoriale, alle risorse finanziarie ed al loro impiego, agli strumenti per l'esecuzione della delega, al personale eventualmente necessario per lo svolgimento dell'attività delegata, e ad ogni altra modalità ritenuta rilevante per la migliore esecuzione della delega.

Art. 41.
(art. 28, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Inizio dell'esercizio delle funzioni delegate

Il documento d'intesa è sottoposto all'approvazione della giunta comprensoriale e successivamente della giunta provinciale.

Qualora a tali approvazioni non si addivenga entro il termine stabilito dalla legge di delega, la giunta provinciale provvede entro i successivi trenta giorni a predisporre e ad approvare un'apposita deliberazione che, per i comprensori per i quali non si sia raggiunta l'intesa, contenga le necessarie direttive in ordine alle modalità e criteri dell'azione delegata. Tale deliberazione può essere sostituita in qualsiasi momento dal relativo documento d'intesa.

Il conferimento della delega diviene operante alla data che la giunta provinciale determinerà in osservanza del termine massimo stabilito dalla legge di delega. Esso avverrà di norma contemporaneamente per tutti i comprensori, salvo che per particolari ragioni organizzative vengano fissate date diverse, sempre comunque entro il termine precitato.

Dei provvedimenti previsti dal presente articolo è data notizia mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Capo V

ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE

Art. 42.
(art. 29, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Criteri per l'esercizio delle attività delegate

Nell'esercizio delle funzioni delegate, il comprensorio si attiene alle indicazioni contenute nella legge di delega, nel documento d'intesa ovvero nella deliberazione assunta dalla giunta provinciale a termini del secondo comma dell'art. 41, e comunque agli indirizzi eventualmente emanati dalla giunta provinciale ai fini dell'art. 39.

In particolare l'azione del comprensorio deve essere orientata alla realizzazione degli obiettivi della programmazione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della popolazione ed ispirata alla necessità di superare, in una prospettiva unitaria, le visioni settoriali e campanilistiche nonchè di promuovere, nella gestione dei servizi, la più ampia partecipazione delle popolazioni interessate e delle loro legittime espressioni aggregative nel rispetto delle autonomie locali.

Art. 43.
(art. 30, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Verifiche nel corso dell'esercizio

Durante l'esercizio delle attività delegate, può in ogni momento procedersi a verifica, ad iniziativa della giunta provinciale o del comprensorio.

La verifica ha luogo in sede di commissione paritetica e può riguardare sia la conformità dell'esercizio della delega con le indicazioni contenute nell'articolo precedente, sia il permanere delle condizioni di fatto esistenti al momento del conferimento della delega, ai fini di una eventuale modifica delle indicazioni stesse.

Art. 44.
(art. 31, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Consuntivo dell'attività delegata

Al termine di ciascun esercizio finanziario o, in casi particolari, di periodi operativi di durata diversa, si procede al consuntivo dell'attività delegata.

A tal fine viene indetta da parte della giunta provinciale un'apposita riunione nella quale i rappresentanti del comprensorio presentano ed illustrano una relazione in particolare riguardante:

la situazione organizzativa del comprensorio;
le iniziative e gli interventi predisposti;
gli effetti diretti o indiretti verificatisi sulla situazione sociale ed economica locale.

La discussione viene documentata in apposito verbale, del quale sarà data notizia alla giunta provinciale e all'assemblea comprensoriale.

TITOLO IV

CONTROLLI SUGLI ATTI DEI COMPRENSORI

Art. 45.

(art. 15, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62; art. 3, legge provinciale 3 settembre 1976, n. 34)

Controllo di legittimità e di merito

I controlli sulle deliberazioni dei comprensori sono esercitati dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni concernenti:

1) l'elezione degli organi previsti dallo statuto;

2) le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale e la relativa pianta organica;

3) le assunzioni di personale;

4) i regolamenti;

5) il bilancio, le variazioni di bilancio, il conto consuntivo e l'assunzione di mutui;

6) i progetti di massima od esecutivi di lavori per i quali è obbligatorio il parere degli organi consultivi previsti dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28;

7) ogni altro oggetto per il quale il controllo preventivo di legittimità sia espressamente previsto da disposizioni legislative della provincia.

Sono soggette al controllo di merito le deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui ai numeri 2), 4) e 5).

Circa le modalità e i termini del controllo si applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive — a meno che non siano state dichiarate immediatamente esecutive nelle forme di legge — il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione all'albo. Dell'avvenuta pubblicazione e delle relative date deve essere fatta menzione in calce alla deliberazione.

Resta fermo quanto è stabilito dal successivo art. 101 e dai precedenti articoli 22, 25 e 26, in ordine alla approvazione dello statuto, del piano comprensoriale e dei programmi di sviluppo.

Art. 46.

(art. 12, legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40)

Controllo delle deliberazioni in materia socio-sanitaria

In relazione a quanto previsto al n. 7) del precedente articolo 45, sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni dei comprensori aventi ad oggetto convenzioni con operatori o con i rispettivi ordini o collegi professionali, ovvero con enti od istituti, per esigenze inerenti all'esercizio delle funzioni affidate ai comprensori medesimi in materia socio-sanitaria.

Art. 47.

(art. 33, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Funzioni ispettive, di assistenza e di consulenza

Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 45 e 46, la giunta provinciale può in ogni momento disporre ispezioni saltuarie e periodiche, nonchè visite di assistenza e di consulenza, al fine di assicurare il corretto esercizio delle attività delegate.

Art. 48.

(art. 15, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62; art. 34, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Poteri sostitutivi

Qualora il comprensorio non provveda o ritardi in ordine a specifici atti obbligatori inerenti alle funzioni delegate, e comunque in caso di persistente violazione di legge o dei documenti e provvedimenti previsti dall'art. 41, la giunta provinciale può sostituirsi al comprensorio stesso per il compimento di singoli atti.

La sostituzione avviene previa diffida, da parte del presidente della giunta provinciale ad adempiere entro un congruo termine ed altresì previa verifica in sede di commissione paritetica ai sensi dell'art. 43. In caso di urgenza, la giunta provinciale provvede direttamente.

E' fatta salva l'applicazione ai comprensori dell'art. 52 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

I controlli sostitutivi sugli organi sono esercitati dalla giunta provinciale, nei limiti di cui all'art. 54, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 49.

(art. 35, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Revoca della delega

Nel caso in cui la situazione di cui al primo comma dell'art. 48 si protragga in modo tale da rappresentare un concreto e grave pregiudizio per il corretto svolgimento delle funzioni delegate, si procede con legge provinciale alla revoca della delega.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE

Art. 50.

(art. 36, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Soggetti della partecipazione

Allo scopo di favorire una larga partecipazione di tutte le componenti sociali ai fini ed agli obiettivi corrispondenti non solo alle funzioni proprie del comprensorio, ma anche alle funzioni delegate, gli enti e i gruppi comunque costituiti e denominati (partiti politici non rappresentati in assemblea, organizzazioni sindacali o di categoria, associazioni, gruppi culturali e di interesse e simili) purchè operanti concretamente nel comprensorio, possono inviare al presidente del comprensorio comunicazione dell'intendimento di partecipare alla realizzazione degli scopi sopraindicati.

La comunicazione deve essere inviata entro il 31 gennaio di ogni anno, a mezzo raccomandata. Ad essa vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto e l'indicazione da parte del legale rappresentante della persona designata per i rapporti con il comprensorio.

La giunta comprensoriale accerta l'esistenza dei requisiti previsti dai commi precedenti e ne dà comunicazione agli interessati. Contro il provvedimento negativo della giunta, che deve essere motivato, è ammesso ricorso all'assemblea comprensoriale, entro trenta giorni. La decisione dell'assemblea costituisce atto definitivo.

Art. 51.

(art. 37, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Partecipazione consultiva

I soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente articolo hanno diritto:

a) alle consultazioni previste dallo statuto del comprensorio in tema di pianificazione urbanistica e dello sviluppo economico-sociale;

b) all'invio di memorie e proposte alla giunta e alla assemblea del comprensorio su temi comunque interessanti il comprensorio;

c) al ricevimento dell'invito a partecipare a conferenze, dibattiti e convegni ufficialmente organizzati dal comprensorio.

Per la conservazione dei diritti di cui al comma precedente la comunicazione deve essere ripresentata entro tre mesi dal rinnovo dell'assemblea comprensoriale.

Art. 52.

(art. 38, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Partecipazione dei comuni

Il comune, quale sede primaria di democrazia diretta, è soggetto fondamentale di partecipazione che esercita attraverso:

1) l'esercizio dei diritti previsti dalle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo;

2) l'esame dei progetti del piano urbanistico comprensoriale e del programma di sviluppo comprensoriale;

3) l'esame preventivo del bilancio di previsione del comprensorio.

I consigli comunali assumono la loro determinazione mediante ordini del giorno che devono essere adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

I diritti di cui al primo comma dell'articolo precedente spettano anche a ciascun consigliere comunale.

Art. 53.
(art. 39, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Partecipazione attiva

Qualora nell'esercizio delle attività delegate, ed in particolare di quelle concernenti servizi pubblici di carattere sociale, si ricorra ad aziende speciali comunque denominate, o ad unità di gestione, il comprensorio avrà cura che nei relativi organi deliberanti si abbia la presenza delle espressioni più rappresentative degli utenti dei servizi stessi.

Nei consigli di amministrazione delle eventuali aziende speciali ed enti di gestione è assicurata la presenza delle minoranze assembleari.

Per i medesimi fini di cui al primo comma il comprensorio puo ricorrere anche a strutture di tipo cooperativo.

TITOLO VI
FINANZA, BILANCIO E CONTABILITA' DEI COMPRENSORI

Capo I
LA FINANZA DEI COMPRENSORI

Art. 54.
(art. 40, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Risorse finanziarie dei comprensori

Le risorse finanziarie assegnate ai comprensori per l'esercizio delle loro funzioni consistono in entrate proprie e in entrate derivate.

Le entrate proprie sono costituite:

dai cespiti patrimoniali;

dai proventi di pubblici servizi che possono derivare dall'esercizio di funzioni amministrative delegate o attribuite con legge della provincia.

Le entrate derivate sono costituite:

dai finanziamenti disposti a sensi del precedente art. 30;

dalle assegnazioni e dai finanziamenti a carico del bilancio provinciale nei modi indicati dagli articoli seguenti;

dalle partecipazioni e dai concorsi finanziari dei comuni facenti parte del comprensorio, nei modi indicati dalle leggi provinciali di finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori ed in relazione all'attribuzione ai medesimi dell'esercizio di funzioni comunali a termini del secondo comma dell'articolo 32;

da ogni altro finanziamento connesso all'esercizio di funzioni comunque attribuite al comprensorio.

Art. 55.
(art. 41, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Finanziamento degli oneri di gestione

La legge provinciale disciplina l'assegnazione, la ripartizione e l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per consentire ai comprensori l'esercizio delle loro funzioni secondo i seguenti indirizzi.

Viene istituito a carico del bilancio provinciale un apposito fondo per il finanziamento delle spese generali di organizzazione e di personale, relative all'esercizio sia delle funzioni proprie dei comprensori che delle attività loro comunque attribuite.

In tale fondo non potranno comunque essere comprese specifiche spese di organizzazione e di personale riguardanti funzioni esercitate in attuazione di leggi provinciali che delegano o attribuiscono ai comprensori l'erogazione di servizi in materie per le quali dette spese costituiscono la modalità precipua di esercizio della funzione medesima.

L'ammontare del fondo di cui al secondo comma del presente articolo è determinato con legge di bilancio, sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori, sulla base di parametri numerici. Per l'individuazione di detti parametri sono indicati elementi che garantiscano il conseguimento di standard di svolgimento delle funzioni uniformi per tutti i comprensori.

Art. 56.
(art. 42, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Norme transitorie per il finanziamento degli oneri di gestione

In attesa delle disposizioni che saranno emanate con leggi provinciali di conferimento delle singole deleghe, nonchè di un completo ordinamento degli uffici comprensoriali e comunque fino all'entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo precedente, l'assegnazione delle risorse finanziarie ai comprensori avverrà sulla base delle disposizioni contenute nei successivi articoli 57, 58 e 59.

Art. 57.
(art. 2, legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7;
art. 98, legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8)

Fondo per il finanziamento delle spese correnti

Per consentire ai comprensori di far fronte alle loro spese correnti, nello stato di previsione della spesa della provincia sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alla previsione recata dal bilancio pluriennale.

Art. 58.
(art. 3, legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7; art. 99, legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8; art. 42, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10; art. 28, legge provinciale 1° settembre 1981, n. 19).

Riparto del fondo per il finanziamento delle spese correnti

Il riparto tra i comprensori del fondo di cui al precedente art. 57, sarà effettuato dalla giunta provinciale entro il 15 gennaio di ogni anno, nel modo seguente:

a) per le spese relative ad una dotazione minima di personale indispensabile per il suo funzionamento, nonchè per spese generali di organizzazione, a ciascun comprensorio sarà devoluta una somma fissa di L. 60.000.000, da aumentarsi in misura massima del 20 per cento per ogni anno successivo al 1981 ed una somma variabile, da ripartire in proporzione ai paramentri della popolazione e del territorio. La somma variabile per l'anno 1981 è determinata in L. 850.000.000.

Per gli anni successivi, la somma variabile è determinata in misura pari all'ammontare dell'anno 1981, maggiorata in misura massima del 20 per cento per ogni anno.

La somma variabile così determinata sarà ripartita:

1) per il 50 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comprensorio al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della ripartizione;

2) per il 50 per cento in proporzione diretta alla superficie di ciascun comprensorio, quale risulta dalla somma dei dati ufficiali, per comune, dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione;

b) per le spese relative al personale da utilizzare per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comprensori con leggi provinciali diverse da quella istitutiva, sarà devoluta a ciascun comprensorio una somma pari ai prevedibili oneri per stipendi, competenze fisse ed accessorie ed oneri riflessi, salvo quanto già previsto dalla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, per le spese relative al personale dei presidi sanitari di base.

L'assegnazione della quota di cui alla precedente lettera *a*) è subordinata alla partecipazione finanziaria di tutti i comuni facenti parte del comprensorio, in ragione di almeno L. 500 per abitante, da maggiorarsi del 10 per cento per ogni anno successivo al primo, considerata la popolazione residente in ciascun comune alla data dell'ultimo censimento, o alla diversa data eventualmente indicata dallo statuto.

Al fine della determinazione della quota di cui alla precedente lettera *b*), i comprensori invieranno alla giunta provinciale, entro il 15 ottobre di ciascun anno, una motivata relazione contenente proposte relative alle necessità di personale

per l'anno successivo, in rapporto alle varie attività. La giunta provinciale delibererà quindi il riparto, tenuto conto dei fabbisogni da essa accertati.

La ripartizione tra i comprensori dei fondi di cui alla precedente lettera *b*) sarà disposta dalla giunta provinciale, sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori, entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Art. 59.

(art. 4, legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7)

Assegnazione finanziamenti per le spese correnti

Sulla base del riparto di cui al precedente art. 58, la giunta provinciale assegna a ciascun comprensorio le relative somme.

Art. 60.

(art. 43, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Finanziamenti delle funzioni delegate

La legge provinciale di cui all'art. 38 indica i criteri di finanziamento delle funzioni delegate, nell'ambito di ciascuna materia, tenendo conto degli obiettivi generali della programmazione provinciale.

A tal fine la giunta provinciale, sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori, predispone un programma per ogni materia, dal quale risultino gli obiettivi, le modalità per il loro raggiungimento nonchè le relative implicazioni finanziarie.

All'autorizzazione di spesa a carico del bilancio provinciale si provvede, con la stessa legge provinciale di conferimento della delega purchè non riguardi materie per le quali i relativi oneri possano essere ricompresi nel fondo di cui all'art. 55.

Nel documento d'intesa di cui all'art. 40, sono stabilite le concrete modalità di impiego delle risorse all'interno di ciascun comprensorio.

Art. 61.

(art. 44, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Ripartizione dei finanziamenti delle funzioni delegate

La ripartizione tra i comprensori dei fondi di cui al precedente articolo è disposta con riguardo ai fabbisogni finanziari indicati nei programmi provinciali per i singoli programmi comprensoriali.

A tal fine la legge provinciale di cui all'art. 38 detta le procedure per la formulazione di detti programmi tenendo conto, ove occorra, anche delle disposizioni di cui ai commi successivi.

Qualora non sia possibile formulare un programma provinciale in cui siano contestualmente contenuti i programmi comprensoriali, la giunta provinciale è autorizzata a predisporre una proposta di programma provinciale contenente l'indicazione della ripartizione a ciascun comprensorio, dell'ammontare delle risorse disponibili. La ripartizione è disposta mediante l'individuazione di elementi specifici per le singole materie tali da consentire la formulazione di parametri numerici per il calcolo delle quote di finanziamento per ogni comprensorio.

Con riferimento a tali quote, i comprensori formulano un piano di utilizzo contenente anche gli elementi quantitativi per il raggiungimento degli obiettivi espressi dal programma provinciale.

I comprensori devono trasmettere alla giunta provinciale entro termini prefissati, i loro piani di utilizzo. La stessa provvederà alla formulazione del programma definitivo armonizzando i singoli piani con l'apporto di quelle variazioni anche finanziarie, che si rendessero necessarie per un equilibrato esercizio delle funzioni delegate attraverso livelli uniformi di intervento o di prestazioni di servizi.

Art. 62.

(art. 45, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Assegnazione dei finanziamenti delle funzioni delegate

La giunta provinciale assegna a ciascun comprensorio somme di entità pari a quelle ripartite a termini del precedente articolo. Tali assegnazioni costituiscono trasferimenti a carico della provincia e sono iscritte nei bilanci dei singoli comprensori in appositi capitoli di entrata e di uscita per essere utilizzati con vincolo di destinazione.

Art. 63

(art. 46, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Erogazione dei finanziamenti ai comprensori

L'erogazione ai comprensori delle somme assegnate per le spese di funzionamento, di intervento e di espletamento della gestione di servizi è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria comprensoriale in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni di cassa per periodi determinati con legge provinciale.

A tal fine i comprensori invieranno, a richiesta della provincia, i dati relativi ai suddetti fabbisogni di cassa distinti per capitoli o per tipi di spesa secondo le precisazioni contenute nelle leggi provinciali.

L'erogazione ai comprensori delle somme assegnate per l'acquisto di beni e di servizi o per la realizzazione di opere è disposta con le procedure di cui ai precedenti commi salvo quanto previsto dal comma successivo.

Le anticipazioni periodiche successive al primo versamento saranno erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute mediante l'utilizzo delle rispettive anticipazioni.

Le somme erogate, se eventualmente non utilizzate dai comprensori, sono restituite alla provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

Art. 64.

(art. 47, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Utilizzo dei finanziamenti
disposti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102

Le somme spettanti ai comprensori ai sensi del precedente art. 30 rappresentano risorse per il finanziamento dei piani di sviluppo comprensoriali in relazione all'esercizio delle loro funzioni, anche in eccedenza all'ammontare delle quote assegnate a termini dell'art. 62.

All'assegnazione delle somme di cui al precedente comma, la giunta provinciale provvede in correlazione alla approvazione del piano di sviluppo comprensoriale in relazione alle entità di spesa disposte nei bilanci comprensoriali di previsione per la realizzazione, nell'anno, anche attraverso i progetti, del piano stesso.

Per l'erogazione di dette somme, si applicano le disposizioni recate dall'art. 63, secondo fabbisogni bimestrali di cassa distinti per capitoli di spesa.

Art. 65.

(art. 48, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Rapporti con la tesoreria comprensoriale

I comprensori possono far ricorso ad anticipazioni di cassa entro il limite massimo di 4/12 delle entrate correnti iscritte nei rispettivi bilanci.

I tesorieri comprensoriali sono tenuti a far pervenire alla provincia entro il 31 marzo di ogni anno copia del conto di tesoreria del comprensorio.

I comprensori sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta della provincia inerente al bilancio ed alla gestione di competenza e di cassa per consentire il coordinamento della finanza degli enti locali con quella dello Stato.

Capo II

IL BILANCIO E LA CONTABILITA' DEI COMPRENSORI

Art. 66.

(art. 49, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Bilancio pluriennale

Il comprensorio approva ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale da redigere in armonia con le previsioni del proprio programma di sviluppo.

Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e copre un periodo non superiore al quinquennio in relazione a quanto previsto per il bilancio della provincia. Esso è approvato con il medesimo atto di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato annualmente ricostituendone l'iniziale estensione.

Art. 67.

(art. 50, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Efficacia del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che il comprensorio prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in base alla legislazione in vigore.

Esso costituisce, in particolare, sede per la previsione della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri.

Ogni provvedimento di variazione del bilancio annuale o che comporti nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non previste dal bilancio pluriennale, dovrà contenere l'espressa indicazione delle corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio stesso.

L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso previste.

Art. 68.

(art. 51, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate relative ai finanziamenti di cui al precedente art. 30, alle assegnazioni per il finanziamento degli oneri di gestione nonchè alle assegnazioni per il finanziamento di spese relative a funzioni attribuite, sono indicate, per l'anno di inizio del bilancio, in base all'ammontare delle quote derivanti dal riparto dei fondi disposto dalla provincia e, per gli esercizi successivi, in base all'ammontare presunto delle quote stesse calcolate con riferimento agli stanziamenti ed alle indicazioni recati dal bilancio pluriennale della provincia, e di ogni altro elemento contenuto nelle leggi di attribuzione di funzioni e relativo alla determinazione delle quote medesime.

Le entrate derivanti da quote di partecipazione, da concorsi finanziari, da proventi di servizi o attività del comprensorio ed altre sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti nei provvedimenti e nelle leggi in vigore.

Sono altresì indicate le entrate che, a qualsiasi titolo, la provincia assegna al comprensorio e allo stesso riferisca per lo svolgimento dei servizi.

Art. 69.

(art. 52, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti all'applicazione dei provvedimenti e delle leggi in vigore, nonchè quelle necessarie per il funzionamento degli organi e degli uffici, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi, e per le spese di personale, della applicazione della normativa in vigore.

Sono altresì indicate le spese derivanti dai nuovi previsti provvedimenti del comprensorio nell'ammontare presunto secondo il programma, i progetti e gli indirizzi elaborati.

Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo considerato non può superare il totale delle entrate che si prevede di acquisire nel medesimo periodo.

Art. 70.

(art. 53, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione a norma dell'art. 81. Esse sono di norma distinte in capitoli, ma possono essere raggruppate per categoria e, nell'ambito di queste ultime, per tipi significativi di capitoli in relazione ai criteri assunti per la loro previsione.

Le spese sono ripartite in settori funzionali disposti in relazione ad aggregazioni organiche di materie e, nell'ambito di questi, per progetti o quote di essi e per aree di attività o di intervento. Nell'ambito di tale ripartizione sono distintamente indicate le spese destinate ai finanziamenti per interventi già previsti dalla normativa in vigore e quelle destinate al finanziamento di nuovi interventi con la precisazione delle somme per attività ed interventi condizionati a specifiche assegnazioni della provincia o dei comuni.

Le spese correnti sono in ogni caso indicate distintamente dalle spese in conto capitale.

Per ogni ripartizione delle entrate e delle spese è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato.

Il quadro riassuntivo riporta le entrate ripartite per titoli e le spese per progetti e per aree di attività o di intervento e per settori funzionali ed un riepilogo di questi ultimi.

Art. 71.

(art. 54, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Progetti ed aree di attività e di intervento

Nel bilancio pluriennale sono ripartite per progetti le spese relative ad attività ed interventi da realizzarsi dal comprensorio, diretti al conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e verificabili, in attuazione del programma di sviluppo comprensoriale, tenendo conto delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi delle diverse azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli obiettivi medesimi.

Costituiscono elementi essenziali per ogni progetto:

1) l'obiettivo e l'eventuale ulteriore distinzione in sottobiettivi ed elementi di programma, con la specificazione anche degli elementi fisici atti ad individuare l'obiettivo medesimo ed a consentire la verifica del grado di realizzazione dello stesso;

2) il tempo necessario per la sua attuazione;

3) l'ammontare complessivo delle spese previste a carico del bilancio del comprensorio, di quello della provincia e di altri enti, nonchè l'individuazione delle risorse materiali ed organizzative destinate all'attuazione del progetto;

4) gli uffici incaricati della relativa attuazione;

5) l'indicazione degli effetti diretti o indiretti sull'economia locale e l'individuazione delle relative entità di misurazione.

Nel caso di progetti già in corso di realizzazione, oltre al loro stato di attuazione, dovrà essere indicato in particolare:

a) lo stato di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati;

b) gli stanziamenti disposti nei bilanci del comprensorio, le somme impegnate e quelle pagate fino alla data di predisposizione del bilancio pluriennale;

c) le eventuali variazioni apportate rispetto all'originaria loro composizione.

Le spese sono ripartite per progetti qualora la giunta comprensoriale abbia approvato o approvi, contemporaneamente al bilancio pluriennale, i progetti osservando i criteri e le modalità indicate ai commi precedenti.

Le altre spese sono ripartite nel bilancio pluriennale per areee di attività o di intervento.

Art. 72.

(art. 55, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Spese pluriennali

Le spese a carattere pluriennale sono di norma indicate per il loro ammontare complessivo, secondo le indicazioni del programma di sviluppo o dei progetti.

Per i progetti, le attività e gli interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, per il periodo di validità del programma di sviluppo e salvo specifici divieti, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa globale autorizzata, osservando le disposizioni di cui all'art. 88.

Art. 73.

(art. 56, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Esercizio finanziario

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia al primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 74.
(art. 57, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione

Il bilancio annuale di previsione, con allegato il bilancio pluriennale, è predisposto dalla giunta comprensoriale ed e presentato all'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce per essere dalla stessa approvato entro il 31 dicembre successivo.

Art. 75.
(art. 58, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Bilancio di previsione

Le previsioni del bilancio sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni o pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

Tra le entrate e le spese di cui al precedente punto 2) è iscritto l'eventuale avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate e le spese di cui al precedente punto 3) è altresì iscritto l'eventuale saldo di cassa positivo, rispettivamente negativo, presunto all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Formano oggetto di approvazione da parte dell'assemblea comprensoriale soltanto gli stanziamenti di cui ai numeri 2) e 3).

Il bilancio annuale di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Art. 76.
(art. 59, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Stanziamenti di competenza

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme vigenti ed ai progetti del comprensorio, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa a carico dello stesso.

Per le spese a carattere pluriennale ripartite in più esercizi, la quota di spesa da stanziare in bilancio è determinata, con i criteri previsti al comma precedente, nei limiti della somma totale iscritta nel bilancio pluriennale e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei bilanci precedenti sia degli impegni assunti nei relativi esercizi.

Nel bilancio devono in ogni caso essere stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposita nota per ciascun capitolo di spesa.

Art. 77.
(art. 60, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Stanziamenti di cassa

Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede saranno effettuati nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e di nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa del comprensorio.

Art. 78.
(art. 61, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Equilibrio del bilancio di competenza

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

Art. 79.
(art. 62, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Equilibrio del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

Art. 80.
(art. 63, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Universalità ed integrità del bilancio

Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle altre eventuali spese ad esse connesse.

Tutte le spese sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte dalle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio del comprensorio.

Art. 81.
(art. 64, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Classificazioni delle entrate

Nel bilancio del comprensorio le entrate sono distinte nelle seguenti parti:

Parte I - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL COMPRENSORIO;

Parte II - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI.

Nella parte I le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - *Entrate derivanti dai finanziamenti e dalle assegnazioni della provincia e dai concorsi finanziari dei comuni in relazione all'esercizio di funzioni attribuite al comprensorio;*

Titolo II - *Entrate derivanti da partecipazioni, proventi, concorsi, rimborsi e recuperi, contributi e cespiti patrimoniali;*

Titolo III - *Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali o da rimborso di crediti;*

Titolo IV - *Entrate derivanti da operazioni creditizie.*

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate sono ripartite in categorie secodo la loro natura.

Nella parte II le entrate sono ripartite nelle seguenti sezioni:

Sezione I - *Partite di giro;*

Sezione II - *Stabilimenti speciali.*

Nell'ambito di ciascuna categoria e di ciascuna sezione, le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione delle entrate.

La numerazione delle categorie e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.

E' in ogni caso fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposte dalla normativa provinciale.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riassunto generale delle parti.

Art. 82.
(art. 65, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Classificazione delle spese

Nel bilancio del comprensorio le spese sono distinte nelle seguenti parti:

Parte I - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL COMPRENSORIO;

Parte II - SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI.

Nella parte I le spese sono ripartite in settori funzionali in relazione ad aggregazioni organiche o finalizzate di materie. Tali settori sono definiti in armonia con la classificazione delle spese della provincia, con decreto del presidente della giunta provinciale, sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori.

Per ogni settore funzionale le spese sono ripartite, con riferimento ai rispettivi programmi, in rubriche per aree di attività o di intervento e per progetti secondo la distinzione di cui agli articoli 70 e 71 ed in corrispondenza alle previsioni del bilancio pluriennale.

Nell'ambito di ciascuna area di attività o di intervento e di ciascun progetto, le spese sono ripartite in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese e può essere suddiviso in articoli qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa.

Il capitolo comprende un oggetto di spesa o più oggetti collegati nell'ambito di un'area di attività o di intervento o di un progetto.

In uno stesso capitolo non possono essere incluse spese correnti e spese in conto capitale. A tal fine, per ogni capitolo è indicato in bilancio il riferimento alla classificazione economica di primo grado per titoli.

La numerazione dei settori, dei programmi, delle rubriche e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.

Nella parte II le spese sono ripartite in due sezioni: partite di giro e stabilimenti speciali e, nell'ambito di queste, in capitoli secondo il loro oggetto. Le partite di giro comprendono esclusivamente le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che come tali costituiscono contemporaneamente un debito ed un credito per il comprensorio. Tra le partite di giro saranno altresì compresi i depositi cauzionali presso terzi ed i relativi rimborsi, nonchè le somme destinate al fondo scorta dell'economato.

Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle rubriche per ogni programma, nonchè dei programmi per ogni settore funzionale della parte I, un riepilogo dei settori e delle sezioni per le due parti ed un riepilogo delle parti medesime.

Ai fini del coordinamento dei dati del bilancio comprensoriale con quelli della contabilità economica nazionale, le spese sono riclassificate in titoli, secondo si tratti di spese correnti, di spese in conto capitale, e di spese per contabilità speciali, in sezioni secondo l'analisi funzionale ed in categorie secondo l'analisi economica, in corrispondenza alle similari classificazioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio secondo le corrispondenti indicazioni contenute nel bilancio della provincia.

In apposito allegato, la predetta riclassificazione è riportata in riassunto, per sezioni, per categorie e per titoli.

Art. 83.
(art. 66, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Assestamento del bilancio

Entro il mese di giugno di ogni anno la giunta presenta all'assemblea un apposito provvedimento per l'assestamento del bilancio, con il quale si provvede in particolare all'aggiornamento degli elementi di cui al secondo comma, punto 1), ed al terzo comma dell'art. 75, nonchè ad ogni variazione che risulti necessaria entro i limiti di equilibrio del bilancio di previsione.

Art. 84.
(art. 67, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Prelievi e storni

I prelievi dai fondi di riserva e dal fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale sono disposti dalla giunta comprensoriale con deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità.

Le deliberazioni della giunta relative a storni da articolo ad articolo nell'ambito dello stesso capitolo, non sono soggette a controllo preventivo.

E' comunque vietato lo storno di fondi tra i residui, nonchè tra i residui e la competenza e viceversa.

Art. 85.
(art. 68, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Fondi provinciali assegnati al comprensorio

I fondi assegnati dalla provincia affluiscono al bilancio comprensoriale con vincolo di destinazione al finanziamento dei programmi, delle funzioni attribuite, nonchè dell'organizzazione, secondo le disposizioni delle leggi provinciali.

Art. 86.
(art. 69, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Esercizio provvisorio

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con provvedimento dell'assemblea, per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato all'assemblea. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato all'assemblea ovvero sia stato da questa respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sue variazioni.

La gestione del bilancio, è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o pagamenti frazionati in dodicesimi.

Tali limitazioni sono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quello di pagamento.

Art. 87.
(art. 70, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Gestione provvisoria del bilancio

Qualora il bilancio o l'esercizio provvisorio sia stato approvato dall'assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, nelle more del controllo dei relativi provvedimenti da parte della giunta provinciale e fino alla loro esecutività, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad uno o più dodicesimi, della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 88.
(art. 71, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Impegni di spesa

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dal comprensorio in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Le delibere e gli atti cui conseguono impegni a carico del bilancio comprensoriale sono adottati dagli organi competenti in base allo statuto ed alle leggi, nei limiti dell'ammontare degli stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio in corso.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

Per le spese in conto capitale la cui effettuazione si protragga per più esercizi finanziari, possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti di validità temporale del bilancio pluriennale.

In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.

Per le spese relative a contributi pluriennali, la prima delle annualità di ogni limite di impegno da stanziare in bilancio in relazione alle obbligazioni previste dalla legge, rappresenta il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti in relazione alla prima annualità di contributo. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, si provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo, tenendo conto anche dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del medesimo.

Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno relativo a capitoli transitati tra la gestione dei residui, l'ufficio competente provvede all'accertamento dell'eventuale economia sull'impegno medesimo.

Art. 89.
(art. 72, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Modalità di estinzione dei titoli di spesa

Il tesoriere del comprensorio, in conformità alle disposizioni contenute negli atti di affidamento del servizio di tesoreria, estingue i titoli di spesa nei limiti degli stanziamenti di cassa mediante pagamento in contanti con firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, salvo quanto indicato ai commi successivi.

Il comprensorio può disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 gennaio, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera *c*) del comma precedente.

I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere. Per le commutazioni di cui alla lettera *b*) devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

Nelle convenzioni di tesoreria saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

Art. 90.
(art. 73, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 88 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

I residui passivi di spese correnti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.

I residui passivi delle spese in conto capitale possono essere conservati nel conto dei residui per non più di tre anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'art. 88, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Devono, in ogni caso, con riguardo anche agli impegni, essere accertate le somme eventualmente da restituire alla provincia, in attuazione dell'art. 63 in quanto non utilizzate.

Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del secondo e terzo comma, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori.

Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale possono iscriversi appositi capitoli ove quelli di provenienza siano stati eliminati. Alla integrazione degli stanziamenti dei predetti capitoli si provvede mediante prelievo dagli appositi fondi. Ferma restando la competenza della giunta comprensoriale per il movimento di tali fondi, il pagamento dei debiti reclamati dai creditori è disposto con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno.

Art. 91.
(art. 74, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Determinazione e ricognizione dei residui passivi

La giunta comprensoriale determina, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, con proprie deliberazioni da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa del bilancio di competenza. Tali deliberazioni contengono, in corrispondenza con l'ammontare dei residui, l'indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui è derivato l'impegno e, nel caso in cui il pagamento e contestuale all'impegno o trattasi comunque di spese relative ad obbligazioni scadute entro il termine dell'esercizio, il riferimento ai provvedimenti indicati al primo comma dell'art. 88.

Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto può essere disposto anche prima dell'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma.

Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi e disposto annualmente in sede di rendiconto generale.

I residui sono tenuti distinti per l'esercizio di provenienza ed il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Art. 92.
(art. 75, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Rendiconto generale

I risultati della gestione sono dimostrati dal rendiconto generale annuale del comprensorio.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Il rendiconto generale è presentato dalla giunta all'assemblea comprensoriale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce, per essere dalla stessa deliberato entro il 30 giugno successivo, previo esame di un collegio di revisori.

La giunta accompagna il rendiconto generale con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali. In essa sono riportati dati e valutazioni sullo stato di attuazione del programma di sviluppo comprensoriale e dei singoli progetti di attuazione per i quali vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti.

Il rendiconto generale e la relazione sono trasmessi alla giunta provinciale anche ai fini di cui all'art. 78, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 93.
(art. 76, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

TITOLO VII

PERSONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE

Art. 94.
(art. 77, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Fabbisogno di personale

Nel documento d'intesa di cui all'art. 40 deve essere indicato espressamente il fabbisogno di personale occorrente per l'esercizio dell'attività oggetto di delega, indicandone le qualifiche.

Alle esigenze di cui al precedente comma si provvede, in via preferenziale, mediante trasferimento ai comprensori di personale della provincia.

Per fronteggiare particolari ed urgenti necessità, anche ai fini di direzione e di coordinamento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni delegate, i comprensori possono avvalersi di personale messo a disposizione dalla provincia.

All'eventuale comando ai comprensori di personale della provincia ai sensi dell'art. 70 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, potrà farsi luogo, in via eccezionale, non prima di un triennio dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, fermi restando i comandi disposti anteriormente alla data medesima e la possibilità della loro eventuale proroga.

Art. 95.
(art. 78, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Norme per il trasferimento di personale della provincia

Con legge provinciale saranno dettate norme per la disciplina del trasferimento ai comprensori di personale della provincia.

Nella legge di cui al precedente comma, a favore del personale del quale sia disposto il trasferimento saranno tra l'altro previsti particolari incentivi economici. Potranno prevedersi altresì agevolazioni o riserve per l'acquisizione di abitazioni in proprietà o in semplice locazione nell'ambito dei programmi pubblici di edilizia abitativa.

Al personale trasferito sarà inoltre garantita la conservazione della posizione giuridica ed economica acquisita.

Art. 96.
(art. 79, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Messa a disposizione di personale della provincia

All'individuazione del personale da mettere a disposizione dei comprensori a sensi del terzo comma dell'art. 94, provvede la giunta provinciale sulla base di graduatorie proposte da una

commissione, nominata dalla giunta medesima, composta: di due membri di rappresentanza della giunta provinciale, di due membri in rappresentanza del comprensorio interessato da questo designati di volta in volta, e di quattro membri in rappresentanza del personale, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del medesimo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della provincia.

Le designazioni di cui al precedente comma devono essere comunicate alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Qualora entro detto termine le designazioni non vengano comunicate nel numero previsto, la giunta procede ugualmente alla nomina della commissione in base alle sole designazioni pervenute, purchè in numero non inferiore ad 1/3, salvo successiva integrazione.

Nell'individuazione del personale da mettere a disposizione ai fini di direzione e di coordinamento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni delegate, dovrà tenersi conto della qualificazione professionale acquisita dal personale stesso con specifico riguardo alla materia cui le funzioni delegate si riferiscono.

Nella formazione delle graduatorie, la commissione dovrà tener conto dell'anzianità di servizio, delle esigenze familiari e della distanza della nuova sede dal luogo di residenza, nonchè degli altri criteri che saranno stabiliti con regolamento sentite le commissioni paritetiche di cui all'art. 36, in riunione congiunta, e le organizzazioni sindacali di cui al primo comma.

Ai componenti della commissione spettano i compensi di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

L'onere derivante dalla messa a disposizione di personale di cui al presente articolo, nonchè quello relativo al trattamento per missioni effettuate per conto dei comprensori, quello relativo al rimborso delle spese di viaggio, come pure eventuali compensi dovuti per lavoro straordinario, sono a carico della provincia.

Art. 97.

(art. 80, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Durata della messa a disposizione. Agevolazioni per il personale

Il periodo di messa a disposizione non potrà essere superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabili, in casi eccezionali, di altri dodici mesi.

Al personale che, in dipendenza della messa a disposizione a sensi del precedente articolo, debba effettuare, per raggiungere la nuova sede di servizio, maggiori spostamenti su distanze superiori a dieci chilometri dal luogo di residenza, viene corrisposto a carico della provincia un compenso forfettario giornaliero di importo pari alla misura massima dell'indennità chilometrica stabilita dalla vigente normativa provinciale per il personale inviato in missione e autorizzato all'uso di automezzo proprio.

Il compenso di cui al precedente comma è corrisposto per le giornate di servizio effettivamente prestato nella nuova sede, e cessa con la data di eventuale trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicata la nuova sede di servizio, o con l'eventuale definitivo trasferimento del personale all'ente presso cui è disposta la messa a disposizione.

Ulteriori criteri e modalità di corresponsione del compenso potranno essere specificati con il regolamento di cui all'articolo precedente.

Al personale messo a disposizione si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5.

Art. 98.

(art. 81, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Formazione ed aggiornamento del personale

In attesa di una normativa organica che disciplini una idonea organizzazione delle modalità di formazione ed aggiornamento del personale degli enti pubblici, la giunta provinciale, anche in collaborazione con i comprensori, è autorizzata a dar corso a programmi di formazione ed addestramento del personale destinato ad operare nei comprensori e di quello che, rimanendo alle dipendenze della provincia, deve svolgere le funzioni conseguenti a quanto disposto dal presente testo unico.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate a l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

TITOLO VIII
ESTINZIONE DEI COMPRENSORI

Art. 99.
(art. 18, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62)

Causa di estinzione dei comprensori

Gli enti comprensoriali disciplinati dal presente testo unico si estinguono solo qualora, attraverso una modifica del piano urbanistico provinciale, venga stabilita una diversa suddivisione del territorio provinciale in comprensori, tale da comportare la soppressione di uno di essi.

Non comportano soppressione dei comprensori quelle variazioni al piano urbanistico provinciale che implichino soltanto l'inclusione nel loro territorio di uno o più comuni diversi da quelli elencati per ciascuno dall'art. 3 delle norme di attuazione del piano, ovvero l'esclusione di taluno di quelli che già ne fanno parte.

In tutti questi casi la partecipazione all'ente comprensoriale si estende o, rispettivamente, si restringe ai soli comuni il cui territorio risulti compreso, per effetto della variazione, nei nuovi confini del comprensorio.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100.
(art. 82, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10;
art. 13, legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25)

Abrogazione. Adeguamento degli statuti

Sono abrogate tutte le disposizioni, contenute in precedenti leggi provinciali, incompatibili con le disposizioni di cui alla legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, le quali altresì prevalgono, dalla data di entrata in vigore, su eventuali disposizioni difformi contenute negli statuti dei comprensori.

L'osservanza della disposizione di cui al primo comma del precedente art. 9 sarà tuttavia differita fino al rinnovo della composizione dell'assemblea del comprensorio.

I comprensori provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, ad apportare agli statuti le modificazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento con le disposizioni di cui alla legge medesima.

I comprensori provvedono altresì ad adeguare i propri statuti alle previsioni della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25.

Art. 101.
(art. 4, legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62)

Procedure per l'adeguamento degli statuti

La deliberazione di modifica degli statuti dei comprensori dovrà essere presa a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. Essa viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo di ogni comune appartenente al comprensorio. Non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni medesimi, nonché i gruppi e gli enti che operano nel comprensorio possono far pervenire al presidente del comprensorio le proprie osservazioni o proposte.

L'assemblea si pronuncia definitivamente in merito a maggioranza assoluta dei propri componenti. Lo statuto viene quindi trasmesso al presidente della giunta provinciale, che lo approva con suo decreto, su conforme deliberazione della giunta. Il decreto, con allegato lo statuto, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Qualora le nuove norme dello statuto prevedano, per l'assemblea del comprensorio, una composizione diversa da quella in atto, l'assemblea in carica è dichiarata sciolta dal presidente della giunta provinciale, con lo stesso decreto che approva lo statuto.

Il presidente dell'assemblea è nominato commissario straordinario dell'ente, in attesa della costituzione dei nuovi organi elettivi.

Nello statuto devono essere contenute comunque le altre norme necessarie per assicurare il trapasso dal precedente al nuovo ordinamento.

Per le successive modifiche dello statuto si osservano le norme di cui al presente articolo.

Art. 102.
(art. 83, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Adeguamento normativo delle deleghe già disposte

Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 104, le disposizioni di cui ai capi I, II, III e V del titolo III del presente testo unico si applicano, in quanto compatibili, anche alle deleghe di funzioni amministrative già disposte con precedenti leggi provinciali.

Art. 103.
(art. 84, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Norme applicabili ai comprensori

Per quanto non espressamente previsto dal presente testo unico, dal rispettivo statuto e dalla legge 3 dicembre 1971, numero 1102, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano al comprensorio, in quanto compatibili, le norme in vigore per i comuni.

Art. 104.
(art. 85, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Esercizio delle funzioni per la tutela della salute

Le funzioni concernenti la tutela della salute sono esercitate nel rispetto delle disposizioni sull'ordinamento e l'attività delle unità sanitarie locali.

Art. 105.
(art. 86, legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10)

Partecipazione alla conferenza dei presidenti ed alle commissioni paritetiche

La partecipazione agli organi previsti dagli articoli 33 e 36 costituisce esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio di ciascun componente. I singoli enti si assumono pertanto gli oneri conseguenti all'esercizio di dette funzioni secondo la normativa in vigore presso gli stessi.

TABELLA PREVISTA DALL'ART. 30, LETTERA *C*)

Grado di disoccupazione (1)		Tasso di emigrazione (2)	
Misura del requisito	Punteggio	Misura del requisito	Punteggio
Inferiore alla media	1	Inferiore a 0,85 volte la media	0
Da 1 a 1,5 volte la media	2	Da 0,85 a 1,5 volte la media	1
Da 1,5 a 2 volte la media	3	Oltre 1,5 volte la media	2
Oltre 2 volte la media	4		

(1) Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascun comprensorio e quello medio della provincia.
(2) Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascun comprensorio e quello medio della provincia.

Parte integrante del D.P.G.P. n. 20-60/Legisl. del 9 novembre 1981.

Il presidente della giunta provinciale
MENGONI

(3805)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822500)